

Anche questa decisione era divenuta irrevocabile a seguito di conferma della Corte di assise di appello di Caltanissetta in data 15/11/2019 e poi della Corte di cassazione in data 05/10/2021.

Alla conclusione di questi giudizi le sentenze ritenevano accertato che le dichiarazioni di Andriotta, Candura e Scarantino contenevano una serie di falsità frammiste a circostanze vere, queste ultime a loro suggerite da altri perché né Scarantino né Candura avevano partecipato alla preparazione della strage né quindi Scarantino aveva confidato alcunchè ad Andriotta.

I giudici del procedimento “Borsellino quater” ritenevano che le circostanze vere non potessero che essere state loro suggerite da inquirenti e funzionari infedeli, che a loro volta le avevano apprese da fonti rimaste occulte, tanto più che il racconto frammisto di dati reali e verificabili e di circostanze inventate era circolarmente riscontrato da tutte e tre le fonti.

Veniva in particolare sottolineato che le false collaborazioni di Scarantino e di Candura erano state precedute per entrambi da colloqui investigativi con il dott. Arnaldo La Barbera e per Scarantino con il dottor Bò.

Questo dato veniva ritenuto logicamente dimostrativo della subornazione dei dichiaranti, anche a prescindere dalla valutazione di attendibilità di Scarantino (considerata assai controversa per le continue oscillazioni del suo comportamento processuale) e dalle generiche dichiarazioni *de relato* dei collaboratori Gaspare Spatuzza e Giovanni Brusca in ordine alle torture che egli avrebbe subito a Pianosa.

Dalla nuova ricostruzione dei fatti, basata sulle più genuine acquisizioni costituite dalle dichiarazioni di Spatuzza, e spazzate via le false dichiarazioni di Scarantino, Andriotta e Candura, emergeva, dunque, che alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio avevano partecipato appartenenti al mandamento di Brancaccio e in particolare, oltre allo Spatuzza, Giuseppe Graviano, Cristofaro Cannella e Vittorio Tutino, facenti capo alla famiglia di Brancaccio, Nino Mangano, facente capo alla famiglia di Roccella, Francesco Tagliavia e Lorenzo Tinnirello, facenti capo alla famiglia di Corso dei Mille.

Furono costoro, in base alle direttive di Giuseppe Graviano, ad occuparsi di reperire la Fiat 126 utilizzata per la strage, di praticarvi modifiche e riparazioni ritenute necessarie, di spostarla nel magazzino di via Villasevaglios e di caricarvi infine l'esplosivo.

Vi parteciparono anche Salvatore Cancemi del mandamento di Porta Nuova, Raffaele Ganci, Domenico Ganci e Stefano Ganci del mandamento delle Noce, Giovanbattista Ferrante, Salvatore Biondo detto "il lungo" e il cugino omonimo detto "il corto", coordinati da Salvatore Biondino, reggente del mandamento di San Lorenzo, dal quale i tre dipendevano.

Sicché la pista che portava agli uomini della famiglia mafiosa della Guadagna, tanto coltivata nelle prime indagini e poi nei processi, era rimasta esclusa.

In quel processo, pur essendovi stata dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, può considerarsi accertata la condotta di calunnia contestata a Scarantino; essa sulla base dell'imputazione elevata a suo carico può essere così descritta.

Egli nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, aveva incolpato falsamente, pur sapendoli innocenti, Salvatore Profeta, Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Gaetano Murana e Giuseppe Urso di aver partecipato alle fasi esecutive della strage del 19 luglio 1992, reato per il quale Profeta, Scotto, Vernengo, Gambino, La Mattina, Murana ed Urso venivano condannati alla pena dell'ergastolo.

Le false accuse avevano ad oggetto la presenza di Profeta, Vernengo, Gambino, La Mattina e Murana alla riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Giuseppe Calascibetta, nel corso della quale Vernengo, Gambino, La Mattina e Murana erano rimasti fuori dal salone in sua compagnia; l'incarico che Profeta gli avrebbe impartito, al termine della predetta riunione, di reperire un'autovettura di piccola cilindrata ed una sostanza contenuta in bombole comunemente utilizzata per tagliare i binari dei treni; l'intervento successivo di Gambino che lo avrebbe avvisato - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina



all'officina di Orofino Giuseppe; l'attività di trasporto della Fiat 126, compiuta insieme a lui da Vernengo e Murana per condurla nel garage di Orofino Giuseppe il venerdì prima della strage; l'intervento di Gaetano Scotto, che aveva reso possibile, attraverso l'opera del fratello Pietro, l'intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino al fine di avere contezza degli spostamenti del magistrato alla via Mariano D'Amelio.

In particolare su quest'ultimo punto la falsa accusa era stata formulata riferendo di un incontro avvenuto, il sabato mattina precedente la strage, presso il bar Badalamenti nel quartiere della Guadagna, ove Gaetano Scotto sarebbe giunto a bordo di una autovettura guidata dal fratello Pietro (che era rimasto in auto ad attenderlo) e dove avrebbe avuto un colloquio, alla presenza dello stesso Scarantino, con Gambino e Vernengo nel quale aveva esplicitamente fatto riferimento all'avvenuta intercettazione dell'utenza telefonica attestata in via D'Amelio; Scarantino aveva anche riferito di averlo visto – la settimana precedente – a colloquio con le stesse persone e nello stesso bar, ove era giunto, pur sempre a bordo di un'autovettura, in compagnia del fratello Pietro.

La calunnia sarebbe ancora stata articolata raccontando che Gambino lo aveva avvisato il pomeriggio del sabato antecedente alla strage di portarsi presso l'officina di Giuseppe Orofino e che Scarantino, Gambino e Murana erano stati impegnati nell'attività di pattugliamento nei pressi della predetta officina durante il caricamento dell'autobomba; che Profeta, Vernengo e Urso, quest'ultimo nella sua qualità di elettricista, nonché La Mattina, erano stati presenti, il pomeriggio del sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino, dove Vernengo aveva fatto ingresso a bordo di un'autovettura Suzuki Vitara di colore bianco; che la Mattina, Murana e Gambino avevano infine partecipato, ciascuno a bordo della propria autovettura, la domenica del 19 luglio 1992 al trasferimento dell'autobomba dall'officina di Orofino Giuseppe a piazza Leoni.



Le condotte contestate erano riferite alle dichiarazioni rese da Scarantino al carcere Pianosa, e poi a Caltanissetta, Torino, Roma e in altro luogo imprecisato.

I verbali di interrogatorio, ai quali faceva riferimento l'imputazione a carico di Scarantino, erano quelli del 24/6/1994 e del 25/11/1994 (con particolare riguardo alla riferita condotta di partecipazione alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta) per le dichiarazioni rese sul conto di Murana; del 24/06/1994, del 29/6/1994 (in relazione alla riferita condotta di averlo avvisato - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino) e dell'8/3/1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di averlo avvisato il sabato di portarsi presso l'officina di Orofino per svolgere l'attività di pattugliamento durante il caricamento della Fiat 126) per le dichiarazioni rese sul conto Gambino; del 24/6/1994 per le dichiarazioni rese sul conto di Urso; del 24/6/1994 e dell'8/3/1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di essere stato presente al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino il sabato pomeriggio precedente alla strage) per le dichiarazioni rese sul conto di La Mattina; sempre del 24/6/1994 per le dichiarazioni rese sul conto di Vernengo e nonché dello stesso verbale e di quello del 29/6/1994 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative all'incontro avuto col Vernengo e Gambino la settimana precedente alla strage nel bar Badalamenti) per le dichiarazioni rese sul conto di Scotto; del 24/6/1994 e del 24/5/1995 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative alla presenza, il sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino) per le dichiarazioni rese sul conto di Profeta.

Si tratta delle medesime dichiarazioni e dei medesimi verbali che sono richiamati nelle imputazioni a carico di Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, che li vede imputati in concorso con Scarantino per il reato di calunnia, come istigatori.

Dagli elementi acquisiti a fondamento di questa imputazione a carico di Scarantino e dalla nuova ricostruzione della vicenda alla luce delle dichiarazioni di Spatuzza ha avuto origine anche il presente giudizio, oltre che il giudizio di impugnazione

straordinaria ai sensi degli artt. 630 e segg. c.p.p., celebratosi dinanzi alla competente autorità della Corte di appello di Catania e definito dalla sentenza irrevocabile del 13/7/2017, che ha accolto l'istanza di revisione del giudicato in favore degli imputati ingiustamente condannati sulla base delle false accuse dello stesso Scarantino, disponendone l'assoluzione.

Con la sentenza del 20/4/2017 la Corte di assise di Caltanissetta decideva, *"in considerazione di quanto è stato accertato sull'attività di determinazione realizzata nei confronti dello Scarantino, del complesso contesto in cui essa viene a collocarsi, e delle ulteriori condotte delittuose emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale (tra cui proprio quella della sottrazione dell'agenda rossa), di disporre la trasmissione al Pubblico ministero, per le eventuali determinazioni di sua competenza, dei verbali di tutte le udienze dibattimentali, le quali possono contenere elementi rilevanti per la difficile ma fondamentale opera di ricerca della verità nella quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta è impegnata"*.

Nel corso dell'anno 2018, ricevuti i verbali trasmessi da quella Corte, la Procura di Caltanissetta aveva avviato nuove indagini e aveva proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati degli odierni imputati Bò, Mattei e Ribaudò, nonché dei magistrati all'epoca in servizio presso gli uffici del distretto della Corte di appello di Caltanissetta, disponendo per questi ultimi la trasmissione all'autorità giudiziaria competente ex art. 11 c.p.p.

6. Le motivazioni della sentenza impugnata a carico di Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò, componenti del gruppo investigativo "Falcone e Borsellino"

Nella sentenza impugnata, dopo avere esaminato dettagliatamente tutte le vicende processuali precedenti relative alle condotte di partecipazione alla strage di via D'Amelio, venivano approfonditi gli elementi, che, sviluppando le valutazioni formulate nei precedenti giudizi, ma in special modo nel c.d. "Borsellino quater", secondo l'ipotesi di accusa, dimostravano le gravi violazioni di legge di cui si sarebbero

resi responsabili Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò, in concorso con Arnaldo La Barbera.

Il Tribunale premetteva che, alla luce delle sentenze divenute irrevocabili nei due tronconi in cui si era diviso il procedimento c.d. "Borsellino quater" (a seconda del rito, abbreviato o ordinario, scelto dagli imputati), dovevano considerarsi accertati definitivamente alcuni segmenti della preparazione e della fase esecutiva della strage di via D'Amelio nei limiti in cui Gaspare Spatuzza ne fu partecipe, cioè fino alla consegna delle targhe rubate, dopo il furto e il trasferimento della Fiat 126 della Valenti nel garage di via Villasevaglios.

Non sono stati acquisiti elementi sufficienti per ricostruire compiutamente la fase dell'imbottitura e del collocamento dell'autovettura sul luogo dell'esplosione, né l'identità di tutti i soggetti del commando che agì in Via D'Amelio, né chi ebbe materialmente ad azionare il congegno di detonazione dell'ordigno (e da dove), visto che, secondo le direttive impartite da Salvatore Riina, le attività più rilevanti di interesse dell'organizzazione, al pari degli accordi deliberativi tra gli esponenti di vertici, dovevano essere compartimentalizzate.

Il Tribunale di Caltanissetta respingeva le deduzioni difensive in ordine alla credibilità della ricostruzione di Spatuzza, richiamando le plurime e articolate verifiche di attendibilità svolte nelle sentenze emesse sia a seguito del procedimento "Borsellino quater" sia in altri giudizi nei quali era stato sentito.

Sottolineava in ogni caso il suo ruolo di sicuro rilievo nella famiglia mafiosa di Brancaccio, per la sua vicinanza ai Graviano e per il suo reclutamento nel gruppo di fuoco (a differenza della posizione assai più inverosimile di uomo d'onore riservato attribuitasi da un piccolo delinquente di borgata come Scarantino), e confutava i dubbi avanzati dalla difesa su dettagli tecnici del suo racconto, evidenziandone l'assoluta novità e i plurimi e anche minuti riscontri acquisiti dopo la verifica delle sue dichiarazioni.

Esaminava quindi tutte le anomalie registratesi nella prima fase delle indagini:



1) l'annuncio su Agenzia ANSA, che cita fonti investigative, dell'uso di una Fiat 126, dopo un'ora dalla strage e un giorno prima del rinvenimento del bloccomotore, nonché il sopralluogo eseguito dagli investigatori presso l'officina di Orofino subito dopo la sua denuncia del furto delle targhe del 20/7/1992 nelle ore ben antecedenti a quella (successiva alle 13,00) in cui si ebbe contezza che il bloccomotore fosse di una Fiat 126;

2) l'irrituale inserimento del SISDE nella prima fase delle indagini con un deciso orientamento delle investigazioni su Vincenzo Scarantino e sull'esaltazione dei suoi legami familiari con esponenti di mafia;

3) i contenuti di queste note che o anticipavano notizie non ancora diffuse, come quella del 13/8/1992, che parlava dell'individuazione del luogo dove era stata custodita l'autobomba quando gli investigatori non disponevano di alcun elemento, oppure orientavano le indagini, come quella del 10/10/1992, che ricostruiva, esaltandone la reale valenza, lontani legami familiari di Scarantino con esponenti della mafia, ad appena due settimane di distanza dal suo arresto, mentre al carcere di Venezia La Barbera faceva assegnare in cella con lui il suo confidente Vincenzo Pipino al fine di provocarne la confessione circa la sua partecipazione alla strage;

4) le prime false dichiarazioni di Salvatore Candura, definito come "la vera e propria tara genetica di tutta la vicenda", e che costituirono la prima tappa di avvicinamento alla figura di Scarantino in un contorto percorso segnato da condizionamenti e ripensamenti; intanto Candura fu individuato dopo le intercettazioni sull'utenza della vittima del furto della Fiat 126 utilizzata per l'esplosione, Pietrina Valenti, che peraltro si era anche rivolta a lui per recuperare l'autovettura prima di denunciarne la sottrazione alle autorità; fu poi arrestato con Luciano Valenti per altri reati emersi pure dalle intercettazioni (rapina e violenza sessuale in danno di Cinzia Angiulli); fu sottoposto a pressioni investigative non agevolmente ricostruibili a fronte delle sue ondivaghe dichiarazioni affinché confessasse di avere rubato la macchina e accusasse Scarantino e Profeta, con i quali agli investigatori era noto che avesse rapporti (il



Tribunale di Caltanissetta, nell'esaminare le plurime modifiche del racconto nelle sue ricostruzioni, anche proposte nello stesso contesto propalatorio, ne sottolinea "la cifra di tutta la sua equivoca doppiezza", che lo rendeva inaffidabile nelle parte in cui indicava gli autori delle pressioni subiti e le condotte da loro poste in essere ai suoi danni); fu autore anch'egli di un'opera di pressione con modalità suggestive e ricattatorie in danno di Luciano Valenti, soggetto fragile e affetto da patologia psichiatrica conclamata, che convinse ad assumersi la responsabilità del furto del quale in un primo tempo lo aveva accusato; cambiò poi versione per prendere su di sé la responsabilità del furto (quando erano emerse le sue pressioni sul compagno di cella), chiamare in correità Scarantino, come mandante del furto, e sostenere questa ricostruzione nei primi processi per la strage, dove almeno nel "Borsellino 1" e nel "Borsellino bis" era stato ritenuto credibile;

5) il Tribunale dà altresì conto del fatto che, dopo le dichiarazioni di Spatuzza, negli interrogatori del 24/11/2008 e del 9/3/2009, Candura aveva ancora insistito sulla ricostruzione che lo vedeva protagonista del furto resistendo a tutte le contestazioni in senso contrario e addirittura consegnando un memoriale (che diceva di avere scritto per pubblicarlo come romanzo) in cui raccontava le traversie della sua collaborazione; ma il giorno dopo, il 10/3/2009, in un nuovo interrogatorio, aveva ritrattato tutto, affermando di non aver rubato la Fiat 126 e di essersi solo interessato al recupero su richiesta dalla Valenti, sostenendo di essersene accusato dopo le pressioni del dott. Arnaldo La Barbera e riferendo di avere più volte rappresentato a lui e ai funzionari che lavoravano con lui di essere estraneo ai fatti, ricevendo da loro rassicurazioni e inviti a proseguire nella "collaborazione"; e, secondo il Tribunale, al netto dell'impossibilità di poggiare ogni valutazione sulle responsabilità penali degli imputati sulla base delle sue dichiarazioni e dell'assenza di alcun utile ricordo sui fatti da parte degli operanti dell'epoca (le cui omissive ricostruzioni vengono considerate sintomatiche del "clima di omertà istituzionale che tutt'ora permane sui fatti per cui è procedimento"; cfr. pag. 423 della sentenza impugnata), la vicenda di Candura



dimostra l'impropria direzione impressa alle indagini per mantenere l'attenzione al territorio della Guadagna e a determinati protagonisti;

6) ulteriore conferma proviene dalla vicenda della collaborazione di Francesco Andriotta, ritenuto responsabile del reato di calunnia dalla Corte di assise di Caltanissetta nel processo "Borsellino quater", con sentenza oramai irrevocabile, alla cui ricostruzione viene fatto integrale rinvio; le sue prime dichiarazioni erano state rese il 14/09/1993 in un interrogatorio davanti al P.M. dott.ssa Boccassini, dopo che era stato trasferito dal carcere di Saluzzo a quello di Busto Arsizio e allocato in modo da condividere spazi con Scarantino dal 3 giugno al 23 agosto dello stesso anno, e aveva riferito di confidenze avute dallo stesso Scarantino che gli aveva confessato di avere effettivamente commissionato al Candura il furto della Fiat 126 e di averne poi curato la custodia prima della preparazione con l'esplosivo; Andriotta aveva poi aggiunto altri particolari, dando varie giustificazioni alle discrasie e alle aggiunte nei successivi interrogatori del 04/10/1993, del 25/09/1993, del 17/01/1994, del 29/10/1994 e del 26/01/1995, ma già la sentenza di primo grado del c.d. "Borsellino bis" aveva notato il suo atteggiamento proteso all'affannosa ricerca di benefici dopo la sua condanna all'ergastolo, ne aveva sottolineato la "modesta attendibilità" e aveva valorizzato solo le circostanze da lui riferite, che egli non avrebbe potuto altrimenti conoscere al momento degli interrogatori se non da Scarantino, che ancora non aveva iniziato a collaborare. E in effetti già nel primo interrogatorio del 14/09/1993 Andriotta aveva parlato problemi meccanici della Fiat 126 utilizzata come autobomba, un particolare di cui parlerà Candura solo tre mesi dopo nell'interrogatorio del 19/12/1993, di cui pure riferirà Scarantino ma quando inizierà la sua "collaborazione" nel giugno del 1994 e che risulta conforme al vero perché lo riferirà ben più credibilmente Spatuzza. Da questo elemento, che effettivamente è vero, ma che Scarantino non poteva avere vissuto visto che era estraneo alla preparazione della strage né avrebbe potuto apprendere da altre fonti perché non era emerso in nessun atto indagine e che quindi conseguentemente non avrebbe potuto confidare ad Andriotta, prima che ne parlasse anche Candura, la sentenza del processo "Borsellino quater" aveva tratto l'univoca



conclusione che Andriotta fosse stato indottrinato da chi di questo particolare vero era a conoscenza e quindi da chi lo aveva convinto a collaborare.

Nell'individuare queste anomalie nelle prime fasi delle indagini, il Tribunale aveva anche sottolineato come fosse emerso che l'indagine era stata sospinta fin dalle prime battute in una direzione circoscritta e concentrata sulla figura del "picciotto" della Guadagna, che non si era riuscito ad indurre a collaborare con l'intervento di Pipino ma che venne progressivamente sottoposto a pressione prima con la dichiarazioni di Candura e poi successivamente con quelle di Andriotta; Scarantino successivamente si era determinato a "collaborare" sostanzialmente assecondando un quadro probatorio costruito su di lui e sorretto già da due chiamate in correità.

6.1. L'induzione di Scarantino a rendere dichiarazioni false e calunniatorie

Il complicato percorso collaborativo, già richiamato nei paragrafi precedenti, era stato valutato dal Tribunale come indicativo delle pressioni e dei condizionamenti degli investigatori che lo avevano gestito.

Ma, dopo le dichiarazioni di Spatuzza, Scarantino fu prima sottoposto il 10/03/2009 a confronto con Candura che già aveva ritrattato e aveva confermato le sue precedenti dichiarazioni negando in un primo tempo di avere ricevuto suggerimenti da La Barbera. Poi, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere in un altro confronto con un collaboratore di giustizia dell'area catanese Giuseppe Ferone (che il 14/08/2009 aveva inviato una lettera ai P.M. di Caltanissetta nella quale li aveva informati di avere appreso da Scarantino e da Andriotta che avevano reso dichiarazioni false sulla strage di via D'Amelio), lo stesso giorno del confronto, il 28/09/2009, aveva deciso di ritrattare definitivamente.

Scarantino ammise di non avere avuto alcun ruolo nella strage di via D'Amelio, di non avere dato alcun incarico per il furto della Fiat 126 e di non essere mai stato uomo d'onore, anche se, essendo cognato di Salvatore Profeta ed essendosi occupato nel

quartiere della Guadagna di spaccio di stupefacenti, aveva eseguito diverse attività di traffico di stupefacenti anche per Pietro Aglieri e Carlo Greco che riponevano fiducia in lui.

Ammise di aver collaborato solo per stanchezza e sotto pressione; riferì che il personale della polizia gli aveva fatto credere che erano state intercettate delle sue allusioni all'autovettura utilizzata per la strage nel corso di alcune conversazioni da lui avute dopo la strage con Raffaella Accetta (con la quale intratteneva una relazione) e che queste sue affermazioni avrebbero potuto essere usate come prova contro di lui; aggiunse che il dott. Arnaldo La Barbera lo sottopose a diversi colloqui investigativi nei quali lo invitava a confessare avvertendolo che le dichiarazioni di Candura smentivano la sua estraneità alla strage; parlò di violenze subite in carcere; ammise di essersi adattato alle richieste di La Barbera nelle sue false "confessioni", di avere inventato tutto sulla riunione di villa Calascibetta e sulla partecipazione di vari mafiosi e di avere individuato l'officina di Orofino solo grazie ai suggerimenti dei poliziotti che lo condussero sul posto durante un sopralluogo a Palermo.

Nel successivo interrogatorio del 19/10/2009 affermò inoltre che le sue dichiarazioni erano state modificate nel corso del tempo, anche seguendo le indicazioni di alcuni poliziotti addetti alla sua sicurezza, Michele Ribaud e Fabrizio Mattei, che gli avevano fornito appunti e lo avevano indirizzato su cosa e come riferire, tra l'altro curandosi di segnalargli le contraddizioni in cui era incorso nei precedenti interrogatori e le lacune da colmare nel suo racconto.

Poiché Scarantino aveva escluso di avere mai confidato alcuna notizia sulla propria partecipazione alla strage al compagno di cella Andriotta, i due falsi collaboratori sono stati sottoposti a confronto il 30/11/2010 e da esso è emersa anche l'ammissione di Andriotta di essere stato istruito da funzionari di Polizia sul contenuto delle dichiarazioni da rendere al P.M.

Dopo avere dettagliatamente esaminato le dichiarazioni rese da Scarantino sul suo falso percorso collaborativo prima della sua escussione in dibattimento, il Tribunale aveva



rilevato che nel suo racconto l'autore delle maggiori pressioni per orientarlo nella decisione di "collaborare" e per incentivarlo anche nell'"allargarsi", facendogli credere di potere svolgere un ruolo da "nuovo Buscetta", era stato Arnaldo La Barbera.

E d'altronde dalla ricostruzione storica dei colloqui investigativi La Barbera risultava avere effettuato diversi colloqui investigativi con lui. Ma prima della collaborazione, colloqui investigativi erano stati svolti da Mario Bò, rispetto al quale Scarantino aveva riferito solo alcuni episodi di più limitata importanza.

In particolare ha ricordato che Bò insieme a La Barbera nei colloqui investigativi gli avevano fatto notare che Candura Salvatore non avrebbe avuto motivo alcuno per accusarlo falsamente in relazione alla strage di via D'Amelio (così nell'interrogatorio del 28.9.2009, pag. 30); ha sostenuto, quanto alle sue dichiarazioni su Pietro Aglieri, Carlo Greco e Salvatore Profeta all'interno del mandamento mafioso di Santa Maria del Gesù, di avere avuto interlocuzioni sia con Bò sia con La Barbera che gli facevano presente quali fossero i ruoli di costoro, che egli peraltro non aveva del tutto chiari (così nell'interrogatorio del 19/10/2009, pag. 37); ha ricordato il violento alterco avuto a San Bartolomeo a Mare con Bò e con l'agente Giuseppe Di Gangi, originato dalla sua prima ritrattazione televisiva del giugno 1995 con un'intervista al telegiornale "Studio Aperto", circoscrivendola ad una lite scaturita dalle sue proteste sul comportamento dei funzionari di polizia con la moglie, successivamente degenerata alle vie di fatto con Giuseppe Di Gangi che lo aveva acchiappato per il collo e gli aveva puntato la pistola addosso (così nell'interrogatorio del 28/09/2009, pag. 57-58).

Mentre Scarantino riferì che La Barbera gli aveva promesso denaro e benefici penitenziari, disse invece di non ricordare che Bò gli avesse formulato analoghe proposte.

Il Tribunale ha poi riportato la sintesi, contenuta nella richiesta di archiviazione, delle dichiarazioni rese da Scarantino nel procedimento a carico dei magistrati Palma e Petralia dinanzi alla Procura di Messina (proc. n. 109/19 r.g.n.r.), dalle quali emerge che egli ribadiva di avere ricevuto indicazioni dal personale di polizia sulle

dichiarazioni da rendere prima di ogni interrogatorio con i P.M., di essere stato sottoposto ad un costante indottrinamento su come comportarsi fino a quando non aveva preso dimestichezza nel superare le difficoltà in cui lo ponevano le domande degli inquirenti, chiedendo ad esempio di interrompere gli interrogatori per andare al bagno, e di ricevere sempre costanti rassicurazioni dai poliziotti sul fatto che i magistrati avrebbero assecondato la loro impostazione investigativa.

Scarantino era però risultato generico e contraddittorio nelle indicazioni di maggiore interesse per quel procedimento con riguardo alle condotte dei magistrati.

In quelle dichiarazioni aveva comunque ribadito che i verbali sui quali aveva studiato a San Bartolomeo a Mare prima di essere esaminato dalla Corte di assise gli erano stati forniti da Mattei.

Nell'escussione dibattimentale dinanzi al Tribunale per il presente giudizio, Scarantino ha di nuovo confermato di non essere mai stato affiliato a Cosa Nostra e di essere stato ingiustamente accusato fin dall'arresto da Candura, Valenti e dagli investigatori La Barbera, Bò e Ricciardi. Ha riferito ancora delle vessazioni fisiche e psicologiche estreme subite nel carcere di Pianosa, che lo avevano portato a cedere e a collaborare falsamente con la giustizia. Ha descritto in dettaglio le torture, le umiliazioni e le minacce di cui fu vittima, tra le quali il tentativo di farlo passare per sieropositivo, e insieme ad esse le condizioni disumane di detenzione.

Ha inoltre riferito che la sua collaborazione fu gestita principalmente da La Barbera e Bò, con i quali concordava le dichiarazioni da rendere, spesso ricevendo appunti e suggerimenti, e che i magistrati erano considerati "tutta una cosa" con la polizia, non rappresentando un reale ostacolo. Ha raccontato di essere stato indotto a inserire nomi di vari collaboratori di giustizia e mafiosi nelle sue dichiarazioni, anche se molti di questi egli non li conosceva o li aveva appresi solo dai media o dagli investigatori stessi, che gli mostravano album fotografici e gli suggerivano chi accusare.

Ha ammesso di non ricordare molte circostanze e di aver modificato più volte le sue dichiarazioni per adeguarsi alle versioni richieste dagli inquirenti.

La motivazione della sentenza impugnata segnala *“la tecnica espositiva – decisamente confusionaria e con tendenze alla divagazione – di Scarantino”* e in relazione ad essa afferma che egli non si esprimeva distinguendo le condotte ascrivibili a La Barbera e quelle ascrivibili a Bò, mescolandone le attività e considerandoli intercambiabili.

La sentenza altresì rimarca, con riguardo alla descrizione delle modalità con le quali veniva addestrato nella prima fase della collaborazione, *“la tendenza alla generalizzazione accusatoria dello Scarantino che accomuna Bò, Mattei e Ribaudo nell’aver posto in essere una condotta di per sé – già sul piano intrinseco – non può essere nemmeno in astratto calibrata indifferentemente sui tre imputati”* (pag. 701 della sentenza).

Tra le anomalie del suo atteggiamento, il Tribunale segnalava che egli aveva riferito di due colloqui investigativi con La Barbera prima della collaborazione nell’interrogatorio del 29/09/2009, mentre dinanzi al Tribunale ne ha indicati cinque e non ha inteso spiegare il mutamento di versione; che aveva negato di avere avuto un colloquio investigativo a Termini Imerese, che risulta invece documentato alla data del 20/09/1994; che aveva sostenuto di non sapere nulla riguardo al furto della Fiat 126, quando aveva cominciato a collaborare, mentre tutte le informazioni necessarie per il suo racconto erano nell’ordinanza di custodia cautelare a suo carico e avrebbe ben potuto utilizzarle anche senza alcun suggerimento, essendo state esse a lui specificamente contestate nei precedenti interrogatori nei quali si era dichiarato innocente.

Pur nella complessità di un’escussione faticosa, spesso generica e piena di imprecisioni, il Tribunale ha tratto conferma delle vessazioni subite da Scarantino e del fatto che egli, quando si determinò a collaborare, intrattenne dei colloqui investigativi nei quali cominciò a costruire il racconto che avrebbe poi fornito nel suo primo interrogatorio del 24/06/1994, inserendo circostanze in parte realmente da lui vissute nella struttura di un racconto preconfezionato nel suo nucleo essenziale dalle precedenti dichiarazioni di Candura e Andriotta.



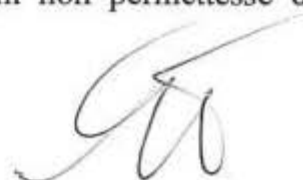
Scarantino ha riferito di suggerimenti avuti in prima battuta da La Barbera e, in parte minore, da Bò. Ha raccontato di essere stato costantemente imbeccato dal personale di polizia anche esibendogli album fotografici sia durante la detenzione a Pianosa sia durante i sopralluoghi che fece a Palermo tra il 27 giugno e il 3 luglio del 1994, in questo modo apprendendo i nomi dei soggetti di cui doveva parlare e il luogo dove si trovava l'officina di Orofino.

Rispetto a quanto dichiarato nei verbali al P.M. di settembre e ottobre 2009, in cui Scarantino aveva sostenuto di avere assecondato le contestazioni e di essersi "allargato" in ragione degli incentivi che gli provenivano da La Barbera, nell'escussione dibattimentale ha sostenuto contraddittoriamente che la scelta sulle circostanze da riferire era concordata e guidata di volta in volta dal personale di polizia ma al contempo che egli poteva autonomamente indicare elementi di fantasia a suo piacimento. E così è stato ritenuto inattendibile quando ha affermato di avere inserito nella riunione di villa Calascibetta Cancemi, Di Matteo e Gioacchino La Barbera perché Arnaldo La Barbera gli aveva comunicato che Cancemi lo accusava della strage; il Tribunale non ha considerato verosimile che i suggeritori della collaborazione di Scarantino lo ponessero su una strada che avrebbe stimolato il confronto con altri collaboratori che lo avrebbero smentito e che, come si rileva dalle sue successive escussioni, egli non sapeva nemmeno riconoscere negli album fotografici.

Quanto alle accuse rivolte a Gaetano Scotto, Scarantino aveva affermato di non averlo conosciuto e di averlo individuato solo perché glielo avevano suggerito.

Alla richiesta di specificare chi e quando glielo avessero suggerito aveva così risposto: *"Là gli agenti, il dottor La Barbera, il dottor Bo, 'u personale di 'a Polizia, come hanno fatto Boccadifalco"* (con un riferimento a Boccadifalco luogo nel quale giunsero quando fu organizzato il giro dei sopralluoghi a Palermo il 27/06/1994 nella prima fase della collaborazione e prima dell'interrogatorio del 29/06/1994).

Il Tribunale ha ritenuto che il tenore di queste dichiarazioni non permettesse di "svolgere alcuna individualizzazione a carico di Bò".



Quanto alle accuse rivolte a Profeta, Scarantino si è limitato ad affermare che non avrebbe voluto chiamare in correità il cognato ma di esservi stato costretto senza però indicare da chi.

Quanto ai sopralluoghi del 27/06/1994, che erano serviti per indicargli i luoghi sui quali riferire, Scarantino ha indicato quali funzionari di polizia presenti con lui, Bò, La Barbera, Domenico Militello, Angelo Tedesco, Maurizio Zerilli e tale Giampiero (che era in effetti Giacomo Guttaudauro, che si celava dietro altro nome dinanzi al falso collaboratore e si faceva chiamare così); si tratta delle stesse persone da lui indicate nella deposizione resa nel processo "Borsellino quater".

Sull'attendibilità delle dichiarazioni riguardo alla presenza di Bò il Tribunale esprime perplessità che ritiene insuperabili: *"in primo luogo, sotto il profilo della coerenza intrinseca del narrato, non si capisce come Scarantino possa dirsi sicuro della presenza di Bò nella fase di sopralluogo alla luce della duplice considerazione che, proprio nello stesso racconto di Scarantino, non solo Bò non era con lui nel furgone, ma al contempo l'ex falso pentito della Guadagna non ha mai riferito di essere sceso dal furgone.*

In secondo luogo, deve osservarsi che se è vero che Scarantino inserisce Bò nella fase dei sopralluoghi sin dal Borsellino Quater, non può essere obliterato che nel 1998, in occasione della prima ritrattazione dibattimentale, egli non ebbe a riferire alcunché al riguardo" (p. 720 della sentenza).

Interrogato sulle ragioni della mancata indicazione di Bò nel 1998 Scarantino ha fornito giustificazioni assurde e incomprensibili sul funzionamento della sua mente.

Inoltre il Tribunale lo ha considerato inattendibile anche con riguardo alla genesi del verbale di interrogatorio del 24/06/1994, il primo della sua collaborazione, che a suo dire sarebbe stato preparato da un incontro previo con La Barbera due o quattro settimane prima; in realtà non vi fu alcun colloquio investigativo a Pianosa in quel periodo (ve ne fu uno solo precedente, ma che si svolse lo stesso giorno dell'avvio della collaborazione con La Barbera), mentre Bò aveva avuto con lui un colloquio



investigativo a Termini Imerese il 20/05/1994, che invece è proprio quello che Scarantino sostiene non essere mai avvenuto.

Anche di queste incongruenze Scarantino non ha saputo dare spiegazione.

Il Tribunale ancora ha evidenziato come diverse altre contraddizioni e lacune Scarantino non aveva offerto plausibili giustificazioni e tra queste *“salta all'occhio in particolare la discrasia tra quanto dichiarato dall'ex falso collaboratore in ordine al luogo della consegna della 126 da parte di Candura, avendo costui dapprima (cfr. interrogatorio del 24.6.1994) indicato la zona della Guadagna e in seguito – in adesione a quanto riferito da Candura già il 3.10.1992 – riferendo che la stessa era avvenuta nei pressi di via Roma (cfr. interrogatorio del 12.8.1994). Lo Scarantino non ha spiegato come sia arrivato ad allinearsi a Candura, in prima battuta limitandosi ad accusare Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò quali artefici del suggerimento – in conformità alla sua collaudata “tecnica” di muovere accuse generalizzate ed estemporanee – e in seconda battuta, edotto dell'impossibilità temporale della propria affermazione, dichiarando di non ricordare”* (p. 728 della sentenza).

Il Tribunale ha così concluso che alle dichiarazioni di Scarantino, in cui i fatti veri sono frammisti al mendacio, all'approssimazione e all'incostanza, non poteva riconoscersi alcuna autonomia probatoria ma esse dovevano considerarsi attendibili solo nelle parti in cui fossero assistite da robusti e plurimi riscontri, per di più autosufficienti; e cioè laddove aveva parlato della sua estraneità alla strage, della natura totalmente falsa della sua collaborazione, delle blandizie e delle lusinghe di La Barbera che gli proponeva di collaborare e della profonda influenza delle vessazioni fisiche e morali patite all'interno del carcere di Pianosa (e del fatto che presso la diramazione Agrippa, dove si trovava Scarantino, le violenze venissero praticate vi è conferma in una sentenza del Pretore di Livorno del 02/02/1999 e nelle dichiarazioni di altri più affidabili collaboratori di giustizia).

Dall'esame della sequenza dei colloqui investigativi e dalla ricostruzione effettuata anche sulla base delle dichiarazioni degli investigatori, il Tribunale ha segnalato l'uso



improprio di tale strumento, che spesso precedeva gli interrogatori e, con riguardo a Scarantino, all'epoca ristretto a Pianosa e guardato a vista 24 ore su 24, dopo i suoi primi due interrogatori (il 24 e 29/06/1994) all'autorità giudiziaria e il suo rientro in carcere a seguito dell'attività di "sopralluogo" a Palermo (il 3 luglio 1994), due appartenenti al Gruppo Falcone Borsellino (Giovanni Guerrera e Giacomo Guttadauro) erano stati reiteratamente (pressoché giornalmente) autorizzati, attraverso la concessione all'espletamento di "colloqui investigativi", a permanere all'interno di quella struttura penitenziaria dal 04/07/1994 al 12/07/1994 al fine – come riferito in dibattimento dallo stesso Guttadauro – di tener "compagnia" allo Scarantino e di fargli avvertire la presenza del personale della Polizia di Stato incaricato di "tranquillizzarlo" e soddisfare prontamente qualsiasi esigenza avesse eventualmente manifestato, finanche l'acquisto di un panino.

6.2. L'anomala gestione del "collaboratore" Scarantino

Il Tribunale ha, quindi, esaminato l'ulteriore momento anomalo della collaborazione di Scarantino, quando su richiesta di La Barbera egli fu affidato al gruppo "Falcone e Borsellino" e condotto a Palermo da Pianosa per partecipare ad attività di polizia il 27/06/1994, segnalando che l'attività di sopralluogo era avvenuta prima del suo secondo interrogatorio nel quale gli sarebbero state mostrate le fotografie dei luoghi di cui avrebbe dovuto riferire (e tra questi il più rilevante era il sito della carrozzeria di Orofino che egli non conosceva affatto) e prendendo atto che da tutte le fonti probatorie compulsate non risultava che fosse stato redatto alcun verbale o alcuna relazione di servizio delle attività compiute.

Ha poi ricostruito nel dettaglio la vicenda dell'affidamento di Scarantino al gruppo "Falcone e Borsellino" perché venisse ristretto in detenzione extracarceraria presso un appartamento in San Bartolomeo a Mare, prima della sua escussione dibattimentale nel processo "Borsellino 1", dove avrebbe reso le sue prime dichiarazioni dibattimentali e dove egli stesso era imputato.



Egli fu presidiato e assistito dal personale del gruppo “Falcone e Borsellino” e in quel periodo furono disposte intercettazioni a suo carico sull’assunto che esponenti della criminalità mafiosa per il tramite dei familiari di Scarantino potessero adoperarsi per intimidirlo o inquinare le prove; del relativo procedimento, successivamente archiviato perché non erano emersi elementi a carico di alcuno, e delle intercettazioni nell’ambito di esso svolte, si venne a conoscenza solo a seguito dell’acquisizione del materiale registrato (peraltro in condizioni che non resero agevole la intera riproduzione stante il tempo trascorso) da parte del Procura di Messina che procedeva a carico dei dottori Petralia e Palma.

E ciò, nonostante il personale di polizia addetto alla sicurezza di Scarantino avesse sempre negato o riferito di non ricordare che vi fosse un’utenza fissa nell’appartamento in cui la famiglia del “collaboratore” era stata collocata.

Mattei lo aveva escluso quando era stato sentito all’udienza del 18/04/2001 nel “Borsellino bis” e lo aveva ancora negato quando era stato sentito nuovamente nel “Borsellino quater” all’udienza del 05/02/2021, finché il P.M. non gli aveva sottoposto in visione una pagina del brogliaccio di intercettazioni telefoniche in cui era visibile la sua firma.

A quel punto egli aveva giustificato la sua dimenticanza sostenendo che l’intercettazione non era a fini di indagine ma solo per verificare se qualcuno avesse preso iniziative per indurre Scarantino a ritrattare.

Il periodo in cui vennero svolte le intercettazioni, iniziate il 22/12/1994 e conclusesi il 09/07/1995, copre la fase più delicata del dibattimento del “Borsellino 1”, quando erano state avviate le escussioni dei primi due “collaboratori” Candura e Andriotta e in vista dell’esame dello stesso Scarantino che si sarebbe svolto il 24 e il 25/05/1995 dinanzi alla Corte di assise di Caltanissetta; nel corso dello svolgimento delle operazioni dall’esame del brogliaccio e delle registrazioni il Tribunale aveva evidenziato, anche a mezzo di accertamenti tecnici ben otto episodi di anomalie



tecniche ricondotte a mancanza di registrazione e riguardanti tutte numerazioni istituzionali (Procura della Repubblica di Caltanissetta o Questura di Palermo).

Le annotazioni di tali anomalie in relazione alle chiamate indirizzate a quelle utenze erano state ritenute, pertanto, sintomatiche del fatto che le intenzioni di Scarantino fossero monitorate e si volesse evitare che rimanesse traccia dei suoi dialoghi con magistrati e investigatori.

Mattei era stato tra gli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano provveduto allo “smarcamento” delle intercettazioni, come si ricavava dalle firme sui fogli 1, 40, 46 e da 69 a 80 del brogliaccio di ascolto.

Il Tribunale inoltre ha esaminato le dichiarazioni di Scarantino e della ex moglie Rosalia Basile sul soggiorno a San Bartolomeo a Mare con riguardo all’attività di studio dei verbali di dichiarazioni e di preparazione all’esame dibattimentale del 24/05/1995; ha esaminato altresì i contenuti della c.d. carpetta blu con tutte le annotazioni, appunti e riepilogo manoscritto, nonché della consulenza calligrafica volta a verificare la riconducibilità di quegli appunti a Mattei.

Scarantino aveva fornito versioni diverse, mutevoli e imprecise quando era stato richiesto di indicare chi, come e quando gli aveva fornito quelle copie dei verbali sui quali erano stati impressi gli appunti, sia nella sua escussione nel procedimento “Borsellino quater” sia nel presente giudizio, ora dicendo che glieli aveva dati Mattei che a sua volta li aveva ricevuti dalla dott.ssa Palma, ora che invece provenivano da La Barbera il quale aveva fatto con lui da garante per Mattei e Ribaudò, sottolineandogli che gli avrebbero dato una mano a prepararsi; infine – proprio nell’esame reso in questo giudizio – sostenendo che poteva escludere che venissero dalla dott.ssa Palma, ma trincerandosi infine sul punto dietro l’avvalimento della facoltà di non rispondere.

Per questo il Tribunale aveva confermato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di Scarantino anche su tali profili della ricostruzione della sua falsa collaborazione.



Mattei e Ribaudò erano indicati, anche da Rosalia Basile, come i due appartenenti al gruppo "Falcone-Borsellino" che lo avevano fatto preparare sui verbali fino alla sera prima dell'esame dibattimentale, consigliandogli tra l'altro delle pillole della memoria; tali dichiarazioni sono state apprezzate dal Tribunale come lineari e costanti sin dalla prima escussione della donna avvenuta nel processo "Borsellino 1", e quindi da venticinque anni. Erano altresì confermate da tutti i riferimenti cronologici del processo, in particolare con riguardo al periodo di permanenza a San Bartolomeo al Mare di Scarantino (dal 05/10/1994 al 28/07/1995) e ai periodi di servizio di Mattei e Ribaudò (per Mattei dal 19/12/1994 al 28/12/1994; dal 31/1/1995 al 15/2/1995; dal 3/3/1995 al 20/3/1995; dal 10/5/1995 al 26/5/1995; per Ribaudò dal 10/05/1995 al 10/06/1995 e dal 08/07/1995 al 24/07/1995).

Il periodo al quale fa riferimento la Basile è compreso tra il 10/5/1995 ed il 26/5/1995, cioè l'unico periodo in cui Mattei e Ribaudò hanno contemporaneamente prestato servizio assieme a San Bartolomeo al Mare e sono stati in compagnia, per un breve periodo, anche di Giuseppe Di Gangi (dal 15/05/1995 al 19/05/1995).

Nello stesso periodo poco prima dell'esame dibattimentale del 24/05/1995, e in particolare il 22/05/1995 Scarantino era stato sottoposto ad interrogatorio da parte dei P.M. Petralia e Palma e all'incombente, oltre al difensore di fiducia del falso collaboratore, Avv. Lucia Falzone, avevano partecipato Bò e Ribaudò.

Il Tribunale ha segnalato ancora che nel periodo compreso tra il 22 ed il 25/05/1995, Scarantino fu tradotto a Roma per gli impegni giudiziari che doveva sostenere e, in quella occasione, ha alloggiato presso la "Scuola Allievi Agenti" di Casal Lumbroso, come ha riferito Pietro Gangi all'udienza del 14/02/2020. La scorta che rimase con lui e che lo accompagnò in tutti i suoi spostamenti era composta, oltre che da quattro appartenenti alla Polizia di Stato di Imperia (Toso, Garofalo, Milo e Crocetta), anche *"da due elementi della Squadra Mobile di Palermo"*, come risulta dalla relazione di Toso del 26/05/1995, acquisita in atti, agevolmente individuabili in Mattei e Ribaudò.



Altro riscontro alle dichiarazioni della Basile è costituito dal contenuto della c.d. carpetta blu (appunti manoscritti, molti dei quali vergati a fianco degli interrogatori resi da Scarantino, compatibili, per contenuto e modalità di redazione con la preparazione e lo studio, come si ricava dall'ampio esame che ne fa il Tribunale), nonché dal fatto che quelle manoscritture rilevabili sui verbali (documenti questi ultimi certamente provenienti dagli uffici di polizia o dagli uffici giudiziari, perché non firmati e comunque non risultanti da estrazioni rituali di copia da parte del difensore) erano in toto riconducibili alla grafia di Mattei, come aveva confermato la consulenza tecnica del 12/02/2016 a firma delle dottoresse Rosaria Calvauna ed Eleonora Gaudenzi.

E d'altronde lo stesso Mattei se ne era in stragrande parte attribuita la paternità durante l'esame al quale fu sottoposto nel giudizio di appello del processo "Borsellino I", dopo la ritrattazione di Scarantino e la produzione in quella sede della c.d. carpetta blu.

Il Tribunale ha quindi concluso che vi era certezza sull'*an* dello studio, ma ha tuttavia ritenuto che certezza non vi fosse, invece, sull'*ubi consistam* dell'attività svolta da Mattei e Ribaudò.

E' stato ritenuta inattendibile la prospettazione di Mattei, secondo la quale tale ausilio da lui svolto fu frutto di una sua autonoma decisione di accogliere un pressante invito di Scarantino che intendeva prepararsi ad un incontro con il difensore e che aveva limiti culturali evidenti ai quali egli cercò di sopperire nella lettura e nel riepilogo di indicazioni dello stesso collaboratore, assecondandolo anche quando quest'ultimo gli dettava gli appunti ed egli li vergava sui verbali.

Inoltre il Tribunale ha ritenuto certo che di tale operazione fosse costantemente informato Bò, visto che in occasione dell'episodio della c.d. "ritrattazione televisiva" di Scarantino egli fu capace di intervenire con una tempestività tale da essere compatibile solo con un controllo diuturno di movimenti e iniziative di Scarantino.

Il 25/07/1995 Scarantino era entrato in agitazione perché l'agente Giuseppe Di Gangi gli aveva mostrato un articolo di giornale dal quale emergeva che Gaetano Scotto era in grado di smentire le sue dichiarazioni con una prova d'alibi; subito la cosa doveva



essere stata riferita a Bò da Di Gangi e nel frattempo Scarantino, in preda all'agitazione, aveva confessato alla Basile (che lo ha riferito in una lettera inviata alla Corte) di essere totalmente estraneo alla strage, di avere accusato persone innocenti e di volere ritrattare.

La mattina dopo, si era presentato Bò a San Bartolomeo a Mare per rassicurarlo ma Scarantino non si era calmato e si era messo in contatto con il suo difensore, con la propria madre e poi, suo tramite, con il giornalista Mangano di "Studio aperto", rilasciandogli l'intervista con la quale ritrattava.

Nel pomeriggio era tornato Bò e, scoperto, tutto, si era molto adirato e aveva avuto una colluttazione con Scarantino, dopo averlo minacciato di portarlo in un carcere "peggiore di quello di Pianosa".

A fronte di queste dichiarazioni della Basile il Tribunale ha ritenuto omissive (oltre che sorprendenti per l'irritualità del comportamento tenuto con il falso collaboratore dall'agente di polizia) le dichiarazioni di Di Gangi il quale ha ammesso di avere letto l'articolo sull'alibi di Scotto (che si sarebbe trovato a Bologna nei giorni precedenti alla strage) a Scarantino, sostenendo di avere ricevuto un generico incarico dall'ufficio di Palermo di chiedergli se fosse sicuro della presenza di Scotto.

Di Gangi è stato reticente nel dare conto di questo irrituale incarico, delle dichiarazioni raccolte, non verbalizzate e non altrimenti documentate; non ha spiegato come siano state riferite a chi gli aveva dato questo incarico; ha, infine, aggiunto che Scarantino non ebbe reazioni agitate.

Ma la prospettiva di questo sereno assorbimento della contestazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni da parte del falso collaboratore era smentita documentalmente; la reazione nervosa di Scarantino era stata attestata dalla relazione di servizio dell'ispettore Francesco Milazzo della Questura di Imperia che aveva ricevuto quello stesso giorno la richiesta di Scarantino di parlare con urgenza con un funzionario e che si era recato da lui e lo aveva trovato molto agitato, attestando che gli aveva chiesto di riferire all'autorità giudiziaria che "aveva preso la sua decisione".



L'arrivo di Bò la mattina del giorno dopo per calmare Scarantino e poi nel pomeriggio per accompagnarlo all'interrogatorio con i p.m. nisseni, quando ancora non erano state diffuse le notizie di stampa sulla ritrattazione televisiva del falso collaboratore (le prime agenzie di stampa contengono le dichiarazioni del dott. Petralia e della dott.ssa Palma, l'una alle ore 13,01 e l'altra alle ore 19,57 e parlano di manovre di "cosa nostra" quando ancora la ritrattazione di Scarantino non era stata trasmessa) dimostrava che il gruppo "Falcone-Borsellino" controllava ancora in modo capillare le mosse del "picciotto" della Guadagna o perché – nonostante la conclusione delle operazioni autorizzate dal GIP – era ancora attiva un'intercettazione irrituale diretta o mediata o perché prontamente della relazione dell'ispettore Milazzo era stata data notizia a Bò.

Anche l'interrogatorio era stato fissato ben prima del diffondersi della notizia della ritrattazione di Scarantino, contrariamente a quanto affermato dai dottori Petralia e Palma; infatti già la mattina del 26/07/1995 alle ore 10,00 l'avviso di fissazione dell'interrogatorio, da svolgersi a Genova quello stesso giorno alle 19,00, era stato consegnato all'avv. Falzone, difensore di Scarantino, mentre l'intervista telefonica del giornalista Mangano era stata trasmessa da "Studio aperto" nell'edizione delle 18,30. Sicché l'interrogatorio era stato già fissato il giorno prima.

6.3. La partecipazione di soggetti esterni a "cosa nostra"

Dopo avere passato in rassegna tutti questi elementi, il Tribunale ha esaminato i dati probatori che facevano ritenere prospettabile rispetto alla strage di via D'Amelio un ruolo di soggetti estranei a "cosa nostra", tanto nella fase ideativa tanto in quella esecutiva.

Ha in particolare evidenziato le dichiarazioni di Antonino Giuffrè in ordine ai sondaggi fatti da Riina, prima di procedere agli attentati, in ambienti esterni a "cosa nostra"; l'anomala tempistica della strage di Via D'Amelio (a soli 57 giorni da Capaci, in un momento storico nel quale il decreto legge n. 396 varato dal Consiglio dei ministri il 08/06/1992 era in vigore da quarantuno giorni e la procedura di conversione procedeva



assai a rilento a causa delle resistenze in Parlamento); la riferita presenza (da parte di Gaspare Spatuzza) del terzo estraneo al momento della consegna della Fiat 126, sabato 18 luglio 1992, nel garage di via Villasevaglios a Palermo; la sparizione dell'agenda rossa di Paolo Borsellino; l'intercettazione tra Mario Santo Di Matteo e la moglie del 14/12/1993 nella quale la donna lo redarguiva dal riferire quanto a sua conoscenza sulla strage di via D'Amelio evocando il coinvolgimento di *"qualcuno della Polizia pure infiltrato nella mafia"*.

Tutti questi elementi valevano, secondo il Tribunale, a dimostrare la necessità per soggetti esterni a cosa nostra di intervenire per "alterare" il quadro delle investigazioni evitando che si potesse indagare "efficacemente" sulle matrici non mafiose della strage; sicché *"movente della strage e finalità criminale di tutte le iniziative volte allo sviamento delle indagini su via D'Amelio sono intimamente connessi"* (p. 1064 della sentenza).

6.4. L'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

Su questa base, per valutare la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. in capo agli odierni imputati, il Tribunale ha preso le mosse dalla ricostruzione della condotta di Arnaldo La Barbera, che aveva operato nel corso di tutte le indagini in posizione di vertice rispetto al gruppo "Falcone-Borsellino, per verificare se la sua insistita opera di depistaggio fosse sorretta dalla volontà di agevolare l'associazione mafiosa.

Il Tribunale ricordava che, come era emerso nel processo "Borsellino quater", La Barbera aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione con il disciolto SISDE dal 06/02/1986 al 28/03/1988, con il nome in codice "Rutilus", nel periodo in cui era dirigente della Squadra Mobile di Venezia, ma non aveva redatto nessun documento; riteneva che tale rapporto non fosse effettivo ma, anche alla luce della vaghezza dei ricordi del Direttore SISDE dell'epoca, Luigi De Sena, riguardo l'attività effettivamente svolta da La Barbera, concludeva nel senso che si trattava di un

reclutamento solo formale per giustificare elargizioni di denaro pubblico secondo una prassi dell'epoca riferita anche da altri funzionari, come Bruno Contrada e Luigi Savina.

Delle sue dispendiose abitudini, come in particolare quella di vivere sempre in albergo e con un certo agio, ha riferito anche da Gioacchino Genchi, all'epoca collaboratore di La Barbera e partecipe della prima fase delle indagini fino a quando non decise di allontanarsi dal funzionario della cui amicizia e fiducia aveva pure per molto tempo goduto ma del quale non condivideva la scelta di ridurre l'indagine solo all'ambito di "cosa nostra".

Con il suo solo stipendio da funzionario non avrebbe potuto garantirsi quel tenore di vita che poteva esserli consentito solo in forza di ulteriori sostegni economici che gli provenivano da elargizioni riservate o informali attraverso i canali dei servizi di sicurezza con l'intervento di De Sena e successivamente con l'intervento del Capo della Polizia Vincenzo Parisi.

Il Tribunale non riteneva specificamente attendibili né riscontrate le dichiarazioni dei collaboratori Francesco Di Carlo, che aveva riferito di una visita ricevuta all'inizio del 1989 nel carcere britannico dove era rinchiuso e durante la quale tre individui, uno dei quali da lui riconosciuto in Arnaldo La Barbera (che aveva poco tempo prima accompagnato i magistrati Giuseppe Ayala e Giuseppe Di Lello, recatisi da lui per interrogarlo), e gli altri due che gli si presentarono come uomini di servizi, gli avevano proposto lo scambio di un loro aiuto per il suo rientro in Italia con un suo intervento per creare un contatto con i corleonesi al fine di ottenere un allontanamento di Giovanni Falcone da Palermo.

Il Tribunale rilevava peraltro la tardività con la quale era stata riferita questa circostanza, nonostante la risalente collaborazione di Di Carlo, che aveva atteso di deporre nel processo "Trattativa" del 2014, ben oltre dodici anni dalla morte di La Barbera, per rivelarne tale condotta.



Stesso giudizio il Tribunale formulava delle dichiarazioni di Vito Galatolo e di Francesco Onorato, i quali anch'essi avevano atteso lo stesso processo "Trattativa" (e quindi l'anno 2014) per riferire circostanze dalle quali si ricavava che La Barbera fosse a libro paga di "cosa nostra" palermitana: Galatolo aveva raccontato di avere visto La Barbera recarsi a trovare lo zio Giuseppe Galatolo a fondo Pipitone per incontri riservati nella c.d. "Casuzza" e di avere saputo dai familiari che egli, come altri appartenenti alle forze dell'ordine e ai servizi, riceveva somme di danaro da loro ed era a loro disposizione; Onorato ha riferito l'episodio, pure ricordato da Galatolo, della reazione di La Barbera nel corso di una rapina in un centro bellezza avvenuta nei primi giorni di gennaio del 1992 e dell'uccisione da parte sua di un ragazzo legato alla loro famiglia, tale Fasone, episodio in seguito al quale era maturata l'idea che si sarebbe dovuto colpire questo funzionario di polizia per ritorsione.

Il proposito, che in un primo tempo era considerato dagli "uomini d'onore" logica conseguenza dell'applicazione delle regole di "cosa nostra", non era stato attuato perché i Madonia e i Galatolo avevano posto il veto contro ogni iniziativa ritorsiva in danno di La Barbera perché si trattava di persona a loro vicina.

Onorato aveva anche raccontato di essere stato incaricato dopo le stragi di tendergli un agguato per eliminare, progetto che, dopo una serie di appostamenti, era stato sospeso; dopo tempo egli aveva raccolto il compiacimento degli altri uomini d'onore sulla direzione che stava imprimendo alle indagini sulla strage di via D'Amelio.

Il Tribunale rilevava che anche queste dichiarazioni erano tardive, proprio perché – al pari di quelle di Di Carlo – intervenute nel processo "Trattativa" nel 2014 senza alcuna plausibile giustificazione per un tale così lungo periodo di reticenza. Inoltre il Tribunale dubitava del fatto che gli esponenti di "cosa nostra" si fossero effettivamente compiaciuti delle indagini di La Barbera sulla strage di via D'Amelio visto che comunque altri esponenti di spicco dell'organizzazione, pur insieme ai soggetti estranei all'attentato accusati da Scarantino, erano stati coinvolti e tratti a giudizio.



Il Tribunale quindi riteneva che non fosse sorretta da elementi certi la prospettazione di un concorso esterno di La Barbera a "cosa nostra"; e anche a voler ritenere autonome e convergenti le tre chiamate di correati dei suddetti collaboratori, in senso contrario a questa ricostruzione militavano, per un verso, il fatto che La Barbera era l'investigatore che aveva condotto a suo tempo le indagini che avevano portato all'arresto di Antonino e Salvatore Madonia, componenti della stessa famiglia mafiosa rispetto alla quale si affermava la sua vicinanza, e, per altro verso, la mancanza di alcuna concreta indicazione da parte di tutti e tre i dichiaranti di uno specifico contributo offerto da La Barbera alla cosca, storicamente e apprezzabilmente individuabile, al di là di una sua generica disponibilità e di non meglio precisate elargizioni in suo favore dei Galatolo e dei Madonia.

Esclusa la sussistenza di elementi idonei a dimostrare a suo carico una condotta di concorso esterno, il Tribunale ha pure escluso che fossero stati acquisiti dati univoci dell'avere, comunque, il La Barbera inteso agevolare con la sua condotta l'associazione mafiosa.

Non potevano valere a conferma le dichiarazioni del suo confidente Vincenzo Pipino, che, dopo essere stato chiamato da La Barbera per farsi collocare nella cella con Scarantino e cercare di attingere notizie da lui sulla sua partecipazione alla strage e avere infine informato il funzionario che, a suo avviso, il "picciotto" della Guadagna non ne sapeva nulla, lo aveva messo a parte preventivamente di notizie apprese da Vittorio Carnovale e Renzo Danesi della banda della Magliana, riguardo alla programmazione di attentati al patrimonio storico-artistico italiano. Il fatto che non si è trovato traccia di alcuna iniziativa di La Barbera per dare corso a queste delicate informazioni, poi peraltro confermate dall'effettiva esecuzione di attentati al patrimonio artistico nel 1993, non poteva essere ritenuto di conferma certa della vicenda narrata da Pipino, visto che, nonostante le ricerche svolte, non risultavano, nel periodo in cui sarebbero avvenute le confidenze, altri colloqui investigativi o accessi del funzionario ai luoghi in cui il teste era detenuto.



Quanto poi alla deposizione di Gioacchino Genchi, che con La Barbera aveva un rapporto di amicizia e di fiducia e che con lui aveva collaborato nella prima fase delle indagini, il Tribunale ha ritenuto attendibile la ricostruzione relativa alle tensioni emerse tra i due dopo che La Barbera, avallato dal Procuratore Tinebra, aveva promosso l'approccio investigativo minimalista, limitato alla pista di "cosa nostra" dopo una serie di contatti con i suoi superiori romani e aveva deciso di non coltivare ulteriori percorsi investigativi che andassero oltre la responsabilità della cupola mafiosa secondo la partitura emergente dai principi elaborati nel maxi processo.

In ogni caso, secondo il Tribunale, La Barbera pose consapevolmente in essere (egli stesso e per interposta persona) una lunga serie di forzature, abusi e condotte certamente dotate di rilevanza penale, mostrando quindi di non essere in buona fede nel perseguire ostinatamente la pista della Guadagna.

Ma gli elementi acquisiti non consentivano di ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che egli avesse agito con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa, perché intanto certamente egli era stato mosso da finalità di carriera, visto che, come riferito da Genchi, dopo essere stato messo in disparte dai suoi vertici quando era cambiato il vertice della Polizia, aveva avuto l'opportunità di rientrare a Palermo per svolgere un'importante indagine e aveva pertanto anche un movente per mantenere e accrescere la propria posizione all'interno della Polizia di Stato e nell'establishment del tempo.

Il Tribunale ha annotato, altresì, che *"nonostante La Barbera fosse un alto dirigente della Polizia di Stato (certamente ben più apicale degli odierni imputati) era anch'egli un anello intermedio della catena e sarebbe stato importante, ai fini che qui rilevano, poter risalire quella catena per poter apprendere appieno scopi e obiettivi dell'attività di cui si discute"* e *"i protagonisti di livello apicale di quella stagione, ove non deceduti non hanno fornito alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti e si sono potuti trincerare, talvolta con malcelata stizza, dietro l'età avanzata e il tempo lungamente decorso"* (pag. 1385 della sentenza).



Esemplificativamente il Tribunale ha ricordato l'esito dell'escussione Dott. Luigi Rossi, direttore della Criminalpol dal novembre 1988 al febbraio 1994 ed anche vicecapo della Polizia di Stato. Egli si è detto ignaro del collegamento degli investigatori che lavoravano sulla strage di via D'Amelio con il SISDE, confermato invece da Contrada e Narraci, appartenenti al servizio; ha poi mostrato di non conoscere alcunché delle indagini che sosteneva essere state demandate all'autonoma iniziativa di La Barbera, cosa ben poco credibile a fronte della portata devastante – anche sul piano socio-istituzionale – dell'evento del quale si parla e a fronte del fatto che il gruppo “Falcone Borsellino” non era una mera articolazione territoriale, ma aveva uno statuto *ad hoc* che lo incardinava direttamente all'interno della Criminalpol (diretta dallo stesso Rossi) al pari di altre strutture di livello centrale come lo SCO.

Il Tribunale infine ha sostenuto che per dare fondamento all'accertamento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. in capo a La Barbera con riguardo alla sua decisa scelta di concentrare l'indagine sul ristretto ambito della Guadagna e per affermare la funzionalità degli illeciti da lui commessi rispetto all'obiettivo di coprire le alleanze e le cointeressenze che legavano “cosa nostra” ad ambienti istituzionali, si sarebbe dovuto trovare una spiegazione a due elementi che militavano contro questa ipotesi:

“a) la chiamata in correità da parte di Scarantino di Giuseppe Graviano, al tempo trait d'union tra cosa nostra ed il mondo istituzionale, artefice dell'intera stagione stragista condotta da “cosa nostra” (nel biennio 1992-1994) e che vide primo protagonista fino all'aprile '94 il mandamento di Brancaccio da lui diretto;

b) l'indicazione fornita dallo stesso Scarantino con riguardo all'ambigua figura di Scotto Gaetano, uomo d'onore dell'Arenella condannato all'ergastolo nel “Borsellino bis”, indicato da vari collaboratori di giustizia (anche da Vito Galatolo e Francesco Onorato nell'odierno procedimento) come personaggio chiave nei rapporti tra cosa nostra e spezzoni deviati dei servizi di sicurezza.



In altri termini, la sceneggiatura di un depistaggio asseritamente ideato e costruito da Arnaldo La Barbera, imposto allo Scarantino al fine di nascondere gli inconfessabili rapporti intrattenuti da personaggi inseriti in contesti istituzionali con gli uomini di cosa nostra, mai avrebbe potuto indicare tra gli obiettivi da perseguire proprio coloro che in tale prospettiva rappresentarono i canali riservati del dialogo tra i contrapposti schieramenti.

E nel prospettare la tesi di cui sopra non si può mai dimenticare come essa contrasta con la genesi dell'affidamento a La Barbera del gruppo Falcone - Borsellino che più che "preordinata" ab origine, pare la conseguenza anche di una serie di fattori esterni." (pagg. 1387 e seguenti della sentenza).

Secondo il Tribunale, infatti, la costituzione del gruppo fu l'effetto di una forzatura che i magistrati di Caltanissetta praticarono attribuendo deleghe *ad personam* a La Barbera e a Genchi e così inducendo progressivamente l'amministrazione di appartenenza a coinvolgerli nuovamente nelle indagini dalle quali dopo il trasferimento non avrebbe potuto più attendere.

Se la finalità di agevolare "cosa nostra" non era ravvisabile con certezza in capo a La Barbera, conseguentemente il Tribunale riteneva non potesse attribuirsi agli odierni imputati.

Dalle dichiarazioni di Genchi si ricava che La Barbera diede un preciso indirizzo all'indagine, ponendo al centro della ricostruzione Scarantino e la Guadagna e trascurando ogni altro elemento, dopo avere avuto le interlocuzioni "romane"; non vi è prova che Bò avesse avuto le stesse interlocuzioni di La Barbera e potesse rendersi conto delle finalità ulteriori del progetto investigativo minimalistico, che avrebbero dovuto comportare vantaggi per "cosa nostra" o per soggetti istituzionali che ne dividevano gli interessi illeciti.

Secondo il Tribunale poteva solo dedursi che La Barbera avesse fatto con Bò un discorso analogo a quello fatto con Genchi e che Bò, per finalità di carriera, avesse accettato la proposta e si fosse reso disponibile per dare esecuzione alle sue direttive al



fine di trarne beneficio nel suo percorso professionale. Era inverosimile che con Bò, con il quale vi era un rapporto fiduciario meno intenso di quello esistente con Genchi, La Barbera avesse rivelato ulteriori scenari che nemmeno Genchi seppe in maniera precisa.

Bò non era nemmeno “la prima scelta” di La Barbera che aveva cercato di convincere altri funzionari ad entrare nel suo gruppo, ma invano perché in molti si defilarono (così Claudio Sanfilippo, Salvatore La Barbera e Luigi Savina).

Il Tribunale riteneva che non vi fossero elementi dimostrativi dell'estrema fiducia di La Barbera nei confronti di Bò, di cui anzi La Barbera si avvaleva spesso facendolo affiancare per le attività più delicate.

Anco più flebili il Tribunale riteneva essere gli elementi che potessero prefigurare un intenso rapporto fiduciario tra La Barbera e Mattei e ancora maggior scarto di ruolo veniva ravvisato tra La Barbera e Ribaudo.

Esclusa pertanto per tutti gli imputati la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., il Tribunale aveva proceduto alla verifica della perenzione dei termini di prescrizione ordinaria per gli illeciti contestati ai sensi dell'art. 368 c.p., applicando la disciplina più favorevole entrata in vigore l'08/12/2005 e verificando così che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 368, comma 3, 158 e 161, comma 2, c.p. (questi ultimi due articoli come modificati dalla legge n. 251/2005), i reati dovevano ritenersi tutti estinti tra il 24/06/2019 e l'08/03/2022.

Le posizioni dei singoli imputati erano state allora esaminate ai sensi del combinato disposto degli artt. 531 e 129 c.p.p.

6.5. Le valutazioni conclusive sulle posizioni di Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo

Procedendo all'esame specifico delle posizioni processuali degli odierni imputati, il Tribunale valutava i numerosi elementi raccolti per come segue.



Riteneva dimostrato un sicuro protagonismo di Mario Bò in relazione a specifiche condotte a lui contestate e descritte nella “seconda parte” della contestazione di cui al capo A) (cioè l’attività di “studio” posta in essere su direttiva ed in accordo col dott. Mario Bò, di cui al capo B e di cui sono accusati Mattei e Ribaudo).

Richiamava le considerazioni ampiamente svolte circa il controllo esercitato da Bò su tutti ciò che accadeva nel domicilio di Scarantino a San Bartolomeo a Mare e tutti gli elementi fattuali e gli argomenti logici che dimostravano come Mattei e Ribaudo non potessero avere assunto un’autonoma iniziativa nello svolgere l’attività di preparazione del falso collaboratore e come costoro operassero sotto il controllo e le direttive del loro diretto superiore.

Le condotte di cui alla “prima parte” della contestazione di cui al capo A) non potevano essere con certezza attribuite a Bò per la ritenuta inattendibilità di Scarantino nelle sue propalazioni eteroaccusatorie.

La condotta non sufficientemente provata era, quindi, quella che si contestava essere stata realizzata (1) effettuando colloqui investigativi prima che Scarantino iniziasse a collaborare falsamente con l’autorità giudiziaria nel corso dei quali gli rappresentava anche attraverso la sottoposizione di album fotografici le circostanze che avrebbe dovuto riferire agli inquirenti; (2) successivamente fornendogli anche attraverso la visione di ulteriori riproduzioni fotografiche le indicazioni necessarie al riconoscimento delle fattezze fisiche di Scotto Gaetano e delle caratteristiche dei luoghi ove era ubicata la carrozzeria di Orofino Giuseppe in esito ad un sopralluogo compiuto con esito negativo ed interloquendo con lo stesso Scarantino negli intervalli tra un atto istruttorio e l’altro ed anche nelle pause degli interrogatori sostenuti con l’ autorità giudiziaria al fine di consentirgli di superare le contraddizioni in cui incorreva nelle dichiarazioni rese anche rispetto alle circostanze riferite da altri soggetti ed in specie Candura ed Andriotta.

Tuttavia, in relazione a tale ultimo segmento della condotta attribuita all’odierno imputato, nonostante la ritenuta inattendibilità di Andriotta, secondo il Tribunale,



l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato una attività di indottrinamento di Andriotta (tra il settembre e l'ottobre del 1994) posta in essere dall'odierno imputato.

Il Tribunale richiamava in particolare le valutazioni degli elementi probatori esaminati nel par. 8.4., alle pagine 622 e seguenti della sentenza impugnata, nelle quali era stato evidenziato un intenso protagonismo di Bò nel condizionamento delle dichiarazioni rese da Andriotta nell'interrogatorio del 28/10/1994.

La vicenda riguarda in particolare due interrogatori resi da Andriotta, l'uno del 16/09/1994 e il successivo per l'appunto del 28/10/1994; erano documentati due accessi di Bò al carcere di Paliano che ospitava Andriotta proprio in occasione di quegli interrogatori.

La collaborazione di Scarantino era stata appena avviata con gli interrogatori svolti nel giugno dello stesso anno e Andriotta stava cominciando ad adeguare il suo racconto a quello che stava rendendo Scarantino specie sulla riunione alla villa di Calascibetta, sulla quale diceva di avere sino ad allora taciuto per timore di ritorsione.

Ebbene, dopo l'interrogatorio di Andriotta del 16/09/1994, il p.m. dott.ssa Palma dinanzi al quale aveva reso quelle dichiarazioni aveva trasmesso al Procuratore di Caltanissetta una singolare relazione di servizio datata 19/09/1994, nel quale aveva rappresentato che nel corso dell'attività istruttoria il dichiarante aveva prospettato di avere ulteriori elementi da comunicare all'autorità giudiziaria con riguardo alle confidenze fattegli da Scarantino all'epoca della comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio; in particolare aveva sostenuto di essere a conoscenza di una riunione precedente all'attentato di via D'Amelio, alla quale avrebbero partecipato anche esponenti della Commissione regionale di "cosa nostra", indicando il nome di Nitto Santapaola, Salvatore Riina, Pietro Aglieri e Carlo Greco.

Nella relazione il p.m. aveva attestato che Andriotta aveva riferito le circostanze in maniera confusa e con la dichiarata volontà di non verbalizzare quelle affermazioni in assenza del difensore di fiducia, che non era presente.



Poi aveva ribadito la volontà di collaborare e al contempo aveva chiesto un breve periodo di tempo per ordinare le proprie reminiscenze.

Il p.m. aveva attestato anche che sulla base di questa richiesta l'interrogatorio era stato rinviato alla data nella relazione indicata nel 21/09/1994, ma in realtà corrispondente al 21/10/1994.

Fu in quel secondo interrogatorio che, ad onta del pretesto addotto dal dichiarante avvenne comunque in assenza del difensore di fiducia, Andriotta riferì in maniera compiuta della riunione di villa Calascibetta di cui gli avrebbe narrato Scarantino in carcere e di cui è stata accertata con certezza non solo che fosse falsa ma che costituisse frutto di suggerimenti degli investigatori.

Poiché, tra l'uno e l'altro interrogatorio, Bò era sempre stato presente, le sue nuove dichiarazioni non furono suggerite dal magistrato ma dal funzionario di polizia che lo accompagnava; e che Bò avesse consapevolezza dell'operazione che con quelle dichiarazioni dovesse essere portata a termine il Tribunale lo ritiene evidenziando che quello era il momento in cui bisognava dare un riscontro alle dichiarazioni di Scarantino sulla riunione di villa Calascibetta, sulla quale si era mostrato claudicante, sollecitando così i dubbi di alcuni p.m. (i dottori Boccasini e Saieva) che in una relazione di servizio avevano sollevato perplessità e sollecitato una rivalutazione della complessiva attendibilità del "picciotto" della Guadagna.

Il Tribunale riteneva questa attività, attribuibile a Bò, talmente "forte" e caratterizzante da tradursi in un elemento probatorio gravissimo, preciso e concordante con la tesi accusatoria, in grado da solo di eliminare in radice qualsivoglia possibilità di ritenere prospettabile un proscioglimento nel merito dell'odierno imputato.

Quanto a Fabrizio Mattei, secondo il Tribunale, la condotta materiale doveva ritenersi provata sin dal giudizio "Borsellino 1" in grado di appello e la sua valenza come contributo causale alla resa in dibattimento del dichiarante calunniatore era dimostrata dalle modalità seguite e dal risultato conseguito grazie suo intervento di supporto a Scarantino nella sua deposizione dibattimentale.



Quanto all'elemento psicologico della calunnia, quale dolo generico connotato dalla consapevolezza dell'innocenza degli incolpati, esso richiederebbe un complesso accertamento indiziario sulla base delle concrete circostanze e delle modalità esecutive dell'azione criminosa; ma il Tribunale ha evidenziato che la natura della pronuncia adottata, essendo comunque spirati i termini di prescrizione, impediva al Collegio qualsiasi attività di "apprezzamento" e di "pesatura" dei vari indici soggettivi – alcuni dei quali depongono per la colpevolezza e altri per la non colpevolezza – che sono emersi nel corso dell'istruttoria.

Il Tribunale individuava alcuni fatti significativamente idonei a sorreggere l'ipotesi: oltre all'attività di studio con Scarantino per prepararlo alla deposizione dibattimentale, veniva segnalata la sua condotta nella gestione delle intercettazioni di cui aveva a lungo taciuto, ma più in particolare quella tenuta nell'episodio riportato come ottavo alla pag. 927 della sentenza, già in quella sede considerato il più significativo dell'adesione di Mattei alle condotte illecite di condizionamento di Scarantino.

Si fa riferimento alla compilazione da parte sua dei fogli del brogliaccio da 69 a 81 e relativi al periodo dal 3 al 20 marzo 1994; nel corso dell'attività in essi attestata risulta l'anomalia della mancata registrazione di una telefonata di diciassette minuti con un'utenza fissa in uso al centralino della Questura di Palermo.

Mattei aveva omesso di compilare il brogliaccio con riguardo ad una conversazione, la n. 22 del 08.03.1995, trascritta solo a seguito del rinvenimento delle registrazioni, dalla quale emerge che Scarantino aveva chiamato Bò ad un numero della Questura di Palermo e insieme avevano parlato della necessità di un intervento di La Barbera che non aveva più alcun titolo per intervenire nelle attività del gruppo "Falcone-Borsellino".

Il Tribunale elencava gli elementi a carico di Mattei e ne illustrava la valenza così per come segue.

"Tra gli elementi soggettivi "a carico":

- a) la *significanza materiale dell'attività di studio svolta insieme allo Scarantino*;
- b) la *valenza dell'interruzione del foglio 75*;
- c) il *portato dichiarativo di Mattei che, nel corso degli anni, si è adattato abilmente alle evidenze processuali che mano mano sono emerse.*

*In relazione al punto a) è bene precisare che tra la tesi di chi ritenne allora che l'attività di Mattei era "quasi imposta" dalla necessità di far sentire al collaboratore la vicinanza dello Stato.. un doveroso aiuto che uno degli uomini addetti alla tutela e alla protezione di Scarantino, in un circoscritto periodo di tempo, hanno prestato al collaboratore, nel momento in cui questi doveva prepararsi all'esame dibattimentale" (così letteralmente i giudici del Borsellino Bis; cfr. par. 2.2) e la tesi di chi ritiene oggi che l'attività dell'imputato sia talmente significativa da far ritenere il dolo in re ipsa, si ritiene preferibile l'opzione intermedia in base alla quale la *significanza materiale dell'attività di studio svolta da Mattei è certamente un indice a carico - dotato di ancora maggior pregnanza ove si dia credito alla stessa versione originariamente resa dall'imputato in ordine all'effettuazione dell'attività di "ausilio allo studio di Scarantino in più turni - ma non può da solo essere ritenuto sufficiente dovendo necessariamente essere adeguatamente "pesato" insieme a tutti gli altri.**

Si pensi alla circostanza che Mattei ha svolto gli interrogatori riepilogativi della collaborazione di Scarantino (ben sei) che dovrebbe essere adeguatamente "pesata" alla luce del dato ineliminabile che Mattei non ha svolto attività di indagine per il gruppo Borsellino e non ha svolto l'attività – che il Collegio ritiene ancora più significativa della stessa attività di studio – dei "sopralluoghi"

Anche se il punto non può dirsi risolutivo, atteso che anche altri soggetti (si pensi a Di Gangi Giuseppe) non facevano parte del gruppo "B" pur avendo svolto "attività" di indubbio rilievo (v. episodio della contestazione dell'alibi di Gaetano Scotto).

Si pensi ancora al fatto che l'attività di Mattei è totalmente "cieca" rispetto alle false collaborazioni di Candura e Andriotta.



In relazione ad esse Mattei non ha svolto nessun tipo di attività trovandosi nelle condizioni di chi dovesse considerare tali attività un presupposto da considerare assodato nella propria valutazione.

Epperò tale dato deve essere adeguatamente pesato alla luce delle circostanze indicate nel par. 14 (relative in particolare alle annotazioni a pag. 41 del verbale del 24.06.1994 e a pagina 3 del verbale del 19.11.1994) che certamente denotano la conoscenza sia dei verbali di Candura che di quelli di Andriotta.

Si tratta di elementi che sono tutti rilevanti ai fini della valutazione in ordine alla certezza dell'innocenza dell'incolpato che, come noto e come si è già sopra dato conto, costituisce l'essenza del dolo di cui all'art. 368 c.p. e che peraltro deve essere piena e assoluta nel momento in cui l'incolpazione ha luogo." (pagg. 147 e 1418 della sentenza).

Quanto infine alla posizione di Michele Ribaudò, anche eliminando il contributo dichiarativo di Vincenzo Scarantino, la sua partecipazione al fatto materiale deve ritenersi "storicamente" incontroversa anche in ragione dei fatti di diretta percezione di Rosalia Basile, secondo una valutazione cui erano già giunti i giudici di primo grado del "Borsellino bis" che ritennero sul punto la donna talmente attendibile da non dover neanche sentire ex art. 507 c.p.p. gli "assistenti di studio" di Vincenzo Scarantino.

Ai sensi dell'art. 531 c.p.p. e in ossequio ai principi di evidenza-constatazione, il Tribunale ravvisava l'assenza dell'elemento soggettivo in capo al Ribaudò.

Il Tribunale riteneva che gli elementi, valutati a carico di Mattei, potevano essere esclusi per Ribaudò.

"Non ricorre infatti, la medesima significatività dell'attività materiale svolta dall'odierno imputato rispetto al quale, a tacer d'altro, non ricorre alcun elemento redazionale in materia di supporto allo studio.

Ancora, rispetto all'attività di intercettazione, non è emerso l'intervento di Ribaudò in relazione agli "episodi" che il Tribunale ritiene significativi.



Deve poi evidenziarsi che Ribaudo – a differenza di Mattei – non solo non ha svolto gli interrogatori riepilogativi della collaborazione di Scarantino, ma non ha partecipato a nessuno degli interrogatori che riguardavano l'ex falso collaboratore della Guadagna.

Infine, al pari di quanto osservato per Mattei, anche l'attività materiale di Ribaudo è totalmente "cieca" rispetto alla falsa collaborazione di Candura.

Ne discende conclusivamente, che l'assenza di elementi a carico che possano anche solo colorare un principio di prova in ordine alla consapevolezza di Michele Ribaudo in ordine alla falsità della collaborazione di Scarantino Vincenzo, e la compresenza dei diversi elementi a discarico sopra evidenziati, non possono che indurre a ritenere l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, con conseguente proscioglimento nel merito dell'imputato." (p. 1420 della sentenza).

Conseguiva così in favore di Ribaudo un esito assolutorio e non di improcedibilità per estinzione dell'illecito, in ragione dell'evidenza dell'insussistenza della prova dell'elemento psicologico del reato a lui contestato.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping diagonal stroke followed by a smaller, more complex flourish.

7. L'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

7.1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha impugnato la sentenza, sostenendo che il Tribunale era incorso in contraddizioni e in illogicità di valutazione nell'esame dell'imponente materiale acquisito agli atti, parcellizzando i dati che componevano il quadro probatorio e adagiandosi sulle conclusioni raggiunte dalla Corte di assise di Caltanissetta nel c.d. "Borsellino quater", senza valutare adeguatamente gli elementi di novità apportati in questo giudizio.

Il primo profilo censurato dall'atto di appello attiene al mancato riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416*bis*.1 c.p., che aveva comportato la declaratoria di estinzione del reato per Mario Bò e Fabrizio Mattei.

Secondo il P.M. appellante, non può condividersi l'affermazione secondo la quale la finalità perseguita da Arnaldo La Barbera di inquinare le indagini per impedire il disvelamento di altre responsabilità non fosse provata o, comunque, non fosse provata la conoscenza da parte di Bò, Mattei e Ribaudò delle finalità perseguite da La Barbera.

Già dovevano considerarsi dimostrate, anche nei precedenti processi e in particolare nel c.d. "Borsellino quater", le gravi violazioni di legge commesse dagli investigatori per orientare Scarantino a rendere false dichiarazioni e in particolare: l'attività di studio con il collaboratore per superare le contraddizioni in cui era incorso o poteva ancora incorrere durante gli interrogatori, il sopralluogo per indicargli l'autocarrozzeria di Orofino, le artificiose interruzioni delle intercettazioni sulla sua utenza telefonica in San Bartolomeo a Mare, la falsificazione dei brogliacci, l'omessa redazione di relazioni di servizio e verbali.

La deviazione delle indagini era funzionale a non disvelare i rapporti di cointeressenza tra "cosa nostra" e ambienti ad essa esterni e Arnaldo La Barbera non poteva esserne stato promotore senza una ragione che non fosse legata ai suoi rapporti di collaborazione con il servizio segreto civile, peraltro coinvolto in maniera anomala nelle indagini sulla strage di via D'Amelio.



La Barbera riceveva ingenti somme di denaro da fondi riservati del SISDE da destinare ad esigenze personali e al contempo era colluso con alcune articolazioni dell'organizzazione "cosa nostra".

7.2. Il Tribunale aveva ritenuto plausibile che per finalità di carriera egli avesse alimentato il filone di indagine che trasformava Scarantino da delinquente comune in mafioso partecipe alla strage e aveva escluso che potesse automaticamente sostenersi che il suo agire fosse sorretto dalla finalità di agevolare "cosa nostra", perché aveva svalutato le dichiarazioni dei collaboratori Francesco Di Carlo, Francesco Onorato e Vito Galatolo.

Aveva ritenuto inattendibili quelle di Di Carlo, perché tardive, e aveva diffidato del loro contenuto perché erano giunte solo nel 2014 nel corso del primo giudizio del processo c.d. "Trattativa Stato-mafia", nonostante La Barbera fosse deceduto nel 2002 e già nel 2008 Gaspare Spatuzza avesse reso le sue prime dichiarazioni che disvelavano i veri scenari relativi alla strage; inoltre il Tribunale aveva sottolineato che non era stata allegata alcuna produzione documentale sulla storia giudiziaria di questo collaboratore né era stato acquisito alcuno specifico riscontro sulle vicende che egli aveva riferito su La Barbera.

Anche con riguardo alle dichiarazioni di Onorato, il Tribunale ne aveva rilevato la tardività, perché anch'esse erano state rese nel 2014. Ne aveva poi sottolineato alcuni tratti di inverosimiglianza; quando Onorato raccontava che Pino Galatolo e Nino Madonia si sarebbero compiaciuti della conduzione delle indagini da parte di La Barbera, non appariva credibile, visto che Scarantino aveva coinvolto altri "uomini d'onore" di rilievo, come Giuseppe Graviano e Gaetano Scotto; quando parlava di La Barbera lo descriveva ora come colluso ora come bersaglio di un progetto omicidiario e la ricostruzione non era per questo ritenuta coerente.

Perplessità venivano manifestate sulle dichiarazioni di Vito Galatolo, che, seppur ritenuto credibile sui profili inerenti alle condotte di Vittorio Tutino e quindi idoneo a



dare riscontro estrinseco alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza, risultava poco convincente nella parte in cui raccontava delle condotte di La Barbera.

Il P.M. appellante censura tali argomentazioni del Tribunale perché ritiene che trascurino i giudizi positivi sulla credibilità soggettiva dei tre collaboratori, già formulati in diverse sentenze, i ruoli di rilievo rivestiti da ciascuno di essi in "cosa nostra", la convergenza delle loro tre chiamate in reità di Arnaldo La Barbera, Galatolo e Onorato in particolare riferendo entrambi dei rapporti di collusione tra il funzionario di P.S. e gli esponenti della famiglia Madonia del mandamento di Resuttana.

Significativi dovevano considerarsi i due episodi raccontati da Di Carlo, relativi al suo periodo di detenzione in Inghilterra: il primo riguardante la visita dei due magistrati italiani, Giuseppe Ayala e Giuseppe Di Lello, accompagnati da un funzionario di polizia pure italiano, che non entrò nella stanza a parlare con lui e che poi da altri detenuti apprese essere il dott. La Barbera; il secondo relativo alla visita di tre soggetti che non conosceva e che si presentarono due come appartenenti ai servizi di informazione italiani e uno come funzionario del Ministero degli interni inglesi, i quali gli avevano chiesto un contatto con gli ambienti corleonesi di "cosa nostra" per mettere a segno un progetto per delegittimare Falcone e Borsellino e i loro collaboratori. Uno dei funzionari italiani era stato poi da lui riconosciuto in una foto di La Barbera.

Di Carlo si era attivato attraverso i suoi familiari facendo giungere la richiesta a Ignazio Salvo, che, da quanto gli avevano successivamente riferito, l'aveva portata a buon fine.

Onorato aveva raccontato di una decisione di eliminare La Barbera, maturata tra il 1986 e il 1987, dopo che il funzionario di polizia aveva ucciso un rapinatore, ma poi bloccata per volere di dei Madonia e di Totò Riina; di un nuovo incarico di eliminare La Barbera a lui affidato da Salvatore Biondino, nell'ambito di quella serie di omicidi progettati nel 1992, alcuni eseguiti (come quello di Salvo Lima) altri non eseguiti (quello dell'on. Calogero Mannino e dell'on. Carlo Vizzini), incarico da lui espletato solo nella fase preparatoria appostandosi presso la Perla del Golfo di Terrasini dove alloggiava perché altre difficoltà li avevano fatti desistere dall'esecuzione; della spaccatura registratasi

all'interno della Commissione nel 1993 sull'opportunità o meno di portare a termine il progetto omicidiario; e infine dei commenti positivi su La Barbera, espressi da "uomini d'onore" di rilievo come Pino Galatolo, Giovanni Leone (della famiglia mafiosa di Mazzara del Vallo) e Nino Madonia, commentando il fatto che stava sviando le indagini sulla strage di via D'Amelio, coinvolgendo Scarantino.

Vito Galatolo, che faceva da sentinella nel covo di vicolo Pipitone, aveva riferito che La Barbera vi si recava spesso per incontrare Giuseppe Galatolo e che quest'ultimo gli aveva confidato, quando si parlava della volontà di ucciderlo dopo che aveva sparato ad un rapinatore, che il funzionario non si doveva toccare perché era nel libro paga del mandamento di Resuttana; aveva aggiunto anche di avere consegnato personalmente due milioni di lire a La Barbera nel corso del 1992.

7.3. I tre contributi propalatori, secondo il P.M., valevano a tracciare un quadro probatorio univoco sulle responsabilità di La Barbera per il reato di concorso esterno.

Doveva perciò considerarsi criticabile la considerazione del Tribunale riguardo la carenza di riscontri alle dichiarazioni di Di Carlo, sol perché non era stato chiesto nulla sulla vicenda dell'incontro in carcere, narrata dal collaboratore, al dott. Ayala che era stato accompagnato nel primo colloquio da La Barbera e che era stato esaminato nel corso del giudizio; l'esame di Ayala era stato svolto dopo quello di Di Carlo e se il Tribunale avesse ritenuto così rilevante la circostanza avrebbe potuto rivolgere d'ufficio delle domande sul tema.

In realtà il dettaglio doveva considerarsi marginale.

Il P.M. considera del tutto comprensibili le remore dei collaboratori a riferire delicate circostanze sulla vicenda del depistaggio anche dopo la morte di La Barbera e dopo le dichiarazioni di Spatuzza, visto che l'intera operazione illecita non poteva considerarsi riconducibile al solo La Barbera e agli odierni imputati, che, come scrive lo stesso Tribunale nelle motivazioni, costituivano anelli intermedi di una ben più ampia catena di complicità, tali da suscitare nei dichiaranti timori meritevoli di essere compresi per giustificare il loro ritardo.



Il P.M. richiama le risultanze di un colloquio in data 14/12/1993 tra il collaboratore di giustizia Mario Santo Di Matteo e la moglie Franca Castellese che, dopo il rapimento del figlio, lo redarguiva dal riferire su circostanze relative alla strage, e da questo elemento deduce quello che definisce “un dato storico-giudiziario”: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia eteroaccusatorie nei confronti di uomini di vertice delle istituzioni sono state di regola particolarmente sofferte e rese dopo un lungo periodo di riflessione e maturazione a seguito di specifiche domande e sollecitazioni.

Illogiche erano le perplessità espresse dal Tribunale sulle dichiarazioni di Vito Galatolo, visto che non vi è contraddizione tra il fatto che La Barbera fosse colluso e la circostanza che in determinate situazioni potessero essere maturate volontà omicidiarie nei suoi confronti, peraltro oggetto di controverso dibattito interno e comunque poi non coltivate per il prevalere di ragioni che rendevano più conveniente per la cosca lasciarlo operare.

Galatolo aveva anche raccontato di avere consegnato una somma di denaro pari a due milioni di lire nel 1992 a La Barbera per conto della famiglia dell'Acquasanta e anche questa circostanza aveva suscitato le perplessità del Tribunale, visto che il collaboratore era all'epoca appena prossimo ai vent'anni d'età; tuttavia, secondo il P.M., il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che egli non era un giovane qualsiasi, ma il figlio e il nipote di due esponenti di vertice di quella famiglia di cui sarebbe divenuto a sua volta reggente, appena otto anni dopo.

Infondate dovevano considerarsi anche le perplessità riguardo le dichiarazioni di Francesco Onorato che evidenziavano i motivi per i quali gli esponenti di “cosa nostra” dovevano compiacersi dello sviamento delle indagini sulla strage di via D'Amelio da parte di La Barbera, perché anche se potevano comunque colpire uomini di “cosa nostra” preservavano i rapporti di collusione con gli ambienti istituzionali.

7.4. Oltre alle dichiarazioni dei collaboratori, il P.M. ricorda le risultanze sui rapporti tra La Barbera e il SISDE riportate anche nelle sentenze del procedimento c.d. “Borsellino quater”; egli fu proposto nel febbraio 1986 per la collaborazione con il



SISDE dal direttore dell'epoca Luigi De Sena e non risulta alcun documento da lui redatto nell'espletamento di questo incarico.

Il Tribunale aveva trascurato il fatto anomalo che il SISDE si avvallesse di un funzionario di polizia operante all'epoca nella squadra mobile di Venezia per la verifica delle notizie riguardanti la criminalità organizzata nel settentrione e gli elargisse somme assai cospicue per soddisfare esigenze di vita personale, tali da consentirgli di vivere quotidianamente in albergo e di mantenere un tenore di vita personale ben al di sopra delle sue possibilità.

Tali dati dimostravano che La Barbera era a completa disposizione del servizio segreto civile e si saldavano con le altre anomalie delle indagini seguite alla strage di via D'Amelio: il coinvolgimento del SISDE da parte della Procura di Caltanissetta all'epoca guidata dal dott. Giovanni Tinebra, al di fuori di qualsivoglia logica e regola processuale, proprio nella fase in cui le indagini venivano orientate sulla falsa pista di Vincenzo Scarantino; l'intervento del centro SISDE di Palermo che trasmetteva alla Procura di Caltanissetta la nota del 10/10/1992, che insisteva in modo "cervellotico" sui legami di parentela di Vincenzo Scarantino e sui suoi precedenti penali, per elevarne il profilo criminale (e questa nota fu valorizzata sia nel processo "Borsellino 1" sia nel processo "Borsellino bis" per ritenere dimostrata la legittimazione di Scarantino ad assumere compiti di rilievo nell'organizzazione mafiosa); la precedente, inspiegata, nota del 13/10/1992, nella quale il SISDE di Palermo comunica alla Direzione di Roma che erano state acquisite valide indicazioni per l'identificazione degli autori del furto dell'auto fatta esplodere in via D'Amelio, nonché sul luogo dove era stata custodita (nessuno dei testi sentiti sul punto ha saputo spiegare quali fossero le informazioni disponibili per il SISDE sul luogo di custodia dell'auto dopo il furto e fino all'esecuzione).

Questi elementi erano indizi univoci del coinvolgimento di responsabilità esterne a "cosa nostra" nell'esecuzione della strage e nel successivo sviamento delle indagini



con il contributo di soggetti collegati con il servizio di sicurezza interno, tra i quali certamente Arnaldo La Barbera.

Il P.M. ricordava che gli stessi giudici di primo grado avevano sottolineato che “movente della strage e finalità criminale di tutte le iniziative volte allo sviamento delle indagini su via D’amelio sono intimamente connessi”.

Dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza che aveva svelato la vera dinamica preparatoria ed esecutiva della strage, riferendo di essersi occupato del furto, della custodia e della riparazione della Fiat 126 e anche del furto delle targhe nel garage di Orofino, emerge che egli aveva trasferito, il giorno precedente a quello della strage, quella stessa autovettura dal magazzino di via Roccella ad un garage di via Villasevaglios, dove erano state svolte le operazioni di caricamento dell’esplosivo.

Il P.M. sottolinea che Spatuzza il sabato 18 luglio 1992 era stato avvisato da Fifetto Cannella che avrebbe dovuto partecipare al trasferimento dell’autovettura; il collaboratore aveva guidato la Fiat 126 accompagnato da Cannella e Nino Mangano che con loro autovetture gli facevano da staffetta, si era fermato in via Don Orione, poi condotto dal Cannella, era entrato nel seminterrato di via Villasevaglios e nel garage, oltre a Renzino Tinnirello che lo aiutava a fare manovra, era presente uno sconosciuto che egli aveva visto per la prima volta e che poi non incontrò più.

Spatuzza ha dichiarato che questo soggetto non apparteneva a “cosa nostra” e che non gli era stato presentato, come invece era avvenuto quando si era trovato con persone da lui conosciute durante la preparazione di altri rilevanti attentati del periodo stragista (così per gli attentati di Roma in piazza san Giovanni del 27/07/1993 o allo stadio Olimpico nel gennaio 1994 o per quello di via dei Georgofili a Firenze).

La presenza di questo sconosciuto costituiva ulteriore indizio della partecipazione di soggetti non appartenenti a “cosa nostra” nella preparazione della strage di via D’Amelio.



A questo dato si univa la vicenda della collaborazione di Mario Santo Di Matteo che durante l'interrogatorio del 25/10/1993 aveva preannunciato ai P.M. di Caltanissetta, Tinebra, Boccassini e Cardella di avere notizie sulla strage di via D'amelio ma di preferire riferirle al prossimo interrogatorio; dopo quell'interrogatorio in cui sembrava pronto a riferirne, il 23/11/1993 era stato rapito il figlio Giuseppe e gli erano stati mandati messaggi che lo invitavano a tacere; e nella stessa giornata in cui gli era pervenuto il secondo messaggio minatorio il 14/12/1993 era stato intercettato un colloquio tra la moglie Francesca Castellese e Mario Santo Di Matteo, nel quale la donna lo invitava a non parlare della strage, facendo anche riferimento a "qualcuno della Polizia infiltrato pure nella mafia". Dopo avere preannunciato di voler parlare della strage di via D'amelio, Mario Santo Di Matteo non aveva più riferito ciò che sapeva.

Il P.M. sosteneva che la valenza probatoria di quel riferimento non poteva essere sminuita sol perché era stata fatta dalla moglie e non dal collaboratore, visto che quest'ultimo aveva annuito e che dalle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca era emerso che in "cosa nostra" era noto (e molto riprovato) che Mario Santo Di Matteo faceva confidenze alla moglie sulle dinamiche dell'organizzazione.

Ancora avrebbe dovuto essere valorizzato quanto emerso in ordine alla sottrazione dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, che egli teneva con sé e nella quale appuntava le notizie più riservate. Pur essendovi versioni incomplete e contrastanti riguardo i soggetti che presero dall'autovettura la borsa contenente quell'agenda e che se la passarono sul teatro dell'esplosione, quello che è certo è il protagonismo di La Barbera, il quale prima negò ad Agnese Borsellino il rinvenimento di una borsa e poi quando dopo tempo la riconsegnò ai familiari – perché asseritamente rinvenuta casualmente sul divano del suo ufficio – si mostrò insofferente rispetto alle richieste riguardo l'agenda rossa. Quanto accaduto doveva considerarsi un'operazione di sviamento delle indagini posta in essere da soggetti diversi da "cosa nostra".



Anche i collaboratori Antonino Giuffrè, Ciro Vara, Vito Galatolo e Gaspare Spatuzza avevano riferito di contatti illeciti tra “cosa nostra” e apparati istituzionali e centri di potere economico e politico, che Riina aveva sondato prima di dare l’ordine di eseguire la strage di via D’Amelio; Vito Galatolo ha riferito di essere stato condotto da Vittorio Tutino a parlare con Filippo Graviano a Brancaccio tra maggio e giugno 1992 e di avere ricevuto la raccomandazione dal boss di non avvicinarsi all’area di parcheggio nei pressi di via D’Amelio e di riferire al padre di non preoccuparsi per quanto sarebbe accaduto nel territorio della loro famiglia mafiosa, perché dovevano considerarsi “coperti”; Gaspare Spatuzza aveva riferito di un colloquio con Filippo Graviano nel carcere di Tolmezzo, nel quale quest’ultimo gli diceva che bisognava avvisare Giuseppe Graviano “che se non arriva niente da dove deve arrivare qualche cosa, è bene che noi iniziamo a parlare con i magistrati”; allusione che doveva intendersi alla necessità di sollecitare le loro coperture istituzionali a rispettare gli accordi sul miglioramento delle condizioni carcerarie.

7.5. Se la tempistica della strage non coincide con gli interessi di “cosa nostra” e soggetti esterni sono intervenuti sia nella fase della preparazione dell’attentato sia successivamente nello sviamento delle indagini, non facendo ritrovare l’agenda rossa, anche la creazione dei tre falsi collaboratori sotto la gestione investigativa di La Barbera va ricondotta alla finalità di agevolare l’organizzazione mafiosa o comunque gli interessi comuni di essa con gli apparati istituzionali, politici ed economici.

Il coinvolgimento di La Barbera si doveva ricavare dall’atteggiamento da lui tenuto fin dalle prime attività di indagini, quando, a fronte delle richieste relative alla borsa e all’agenda rossa del magistrato, aveva comunicato alla signora Agnese che l’esplosione non ne aveva lasciato traccia, circostanza falsa perché il reperto si trovava sul divano del suo ufficio fin dal pomeriggio della strage senza che nessuno avesse provveduto a formalizzarne il sequestro o comunque a redigere apposita relazione di servizio.

E solo cinque mesi dopo, in una relazione di servizio, veniva dato atto del rinvenimento della borsa nell’ufficio di La Barbera, senza che egli ne sapesse dare alcuna



spiegazione, come emerge dalle dichiarazioni del dottor Fausto Cardella, all'epoca P.M. a Caltanissetta.

Per di più nessun atto era stato redatto in occasione della restituzione della borsa ai familiari e La Barbera, come già sopra ricordato, aveva reagito in maniera secca alle richieste di Lucia Borsellino riguardo all'agenda rossa, consigliando alla madre di farla sottoporre alle cure di uno psicologo.

Il comportamento di La Barbera nell'agevolare la sottrazione dell'agenda rossa e nel farne perdere le tracce, secondo il P.M., non si sarebbe potuto conciliare con una mera finalità di carriera all'interno della Polizia, ma trovava motivo nella complessiva strategia, da lui condivisa e messa in atto, di mantenere le indagini all'interno del perimetro mafioso della strage, peraltro indirizzandole verso l'unico mandamento che non prese parte ad alcuna fase esecutiva degli attentati compiuti nel 1992 e nel 1993: quello di Santa Maria di Gesù, che ricomprende anche la famiglia mafiosa della Guadagna.

L'individuazione dei soggetti sui quali puntare l'attenzione era stata chirurgica: furono arrestate e indotte a collaborare persone, che, non avendo preso parte all'azione esecutiva, non avrebbero coinvolto altri appartenenti alle famiglie che, eventualmente collaborando, avrebbero potuto loro sì effettivamente fornire notizie sugli scenari che La Barbera voleva lasciare in ombra.

Il P.M. critica gli argomenti con i quali il Tribunale aveva ritenuto credibili le dichiarazioni di Salvatore Candura limitatamente a quelle relative alla sua estraneità al furto della Fiat 126; Candura doveva essere creduto anche quando raccontava (cfr. udienza del 3/10/2018) delle pressioni di La Barbera esercitate su di lui già non appena era stato condotto negli uffici della Squadra Mobile di Palermo a seguito del suo arresto per violenza sessuale.

Il suo racconto è logico perché, se non avesse subito vessazioni, egli non avrebbe avuto altrimenti motivo di accusarsi (ed accusare soggetti poi rivelatisi falsi collaboratori) di un fatto così grave come la strage di via D'Amelio a soli otto giorni dal suo arresto per



un reato del tutto diverso e dalle minori conseguenze sanzionatorie come la violenza sessuale. E poi a riscontro il P.M. richiama le dichiarazioni del dottor Gioacchino Genchi, secondo il quale La Barbera poteva aver dato qualche ceffone a Candura dopo l'arresto; le dichiarazioni di Francesco Andriotta che ha riferito di aver ricevuto pressioni da La Barbera per accusare Salvatore Profeta e su quest'ultimo anche Candura ha riferito di essere stato sollecitato a formulare accuse, mentre al momento del suo arresto non vi era alcun elemento che potesse giustificare l'attenzione investigativa sul predetto Profeta; la circostanza che il dott. Vincenzo Ricciardi il 19/9/1992 si recò da Candura per effettuare un colloquio investigativo che, come anche ritenuto dallo stesso Tribunale, veniva strumentalizzato al fine esclusivo di indurlo a muoversi, con sue dichiarazioni, secondo la linea tracciata da La Barbera e quindi a non addossare a Luciano Valenti la responsabilità del furto della Fiat 126.

Il Tribunale non aveva tenuto conto di questi elementi indiziari univocamente dimostrativi del fatto che Candura fu costretto da subito a prestarsi al proposito di depistaggio di La Barbera e aveva invece considerato la chiamata in correità di Giuseppe Graviano e di Gaetano Scotto da parte di Scarantino un dato incompatibile con la prospettata finalità preservare le alleanze istituzionali di "cosa nostra".

Ma il P.M. ritiene che questo argomento non possa essere adeguatamente valutato come ha fatto il Tribunale, perché lo Scarantino aveva spiegato che una parte delle sue propalazioni erano da lui inventate in autonomia prendendo spunti da fatti reali a sua conoscenza e il resto erano frutto dei suggerimenti degli inquirenti o esplicitamente o implicitamente veicolati con domande suggestive. Poiché non può dirsi con certezza se le chiamate di Graviano e Scotto derivassero da indicazioni degli inquirenti, non può ritenersi sussistente un dato certo incompatibile con la tesi accusatoria.

D'altronde, anche solo per vestirsi di attendibilità, Scarantino non avrebbe potuto fare a meno di evocare le responsabilità di vertice di "cosa nostra" dell'epoca, ruolo nel quale era per lui ben noto che si ponessero Salvatore Riina, Giuseppe Graviano e Giovanni Brusca, ciò anche in coerenza con l'esigenza connessa al depistaggio

